

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

497° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	8
2 ^a - Giustizia	»	14
4 ^a - Difesa	»	20
5 ^a - Bilancio	»	22
7 ^a - Istruzione	»	29
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	37
10 ^a - Industria	»	58
11 ^a - Lavoro	»	62
12 ^a - Igiene e sanità	»	67

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	70
Mafia	»	80
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	81
Schengen	»	87
Riforma amministrativa	»	88
Infanzia	»	89

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	90
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	93

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	97
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21^a, 0100°)

Il PRESIDENTE informa che in data 23 settembre 1999 ha inviato al Presidente del Senato una lettera al fine di rappresentare il disagio e la preoccupazione suoi e di tutta la Giunta per la riduzione delle strutture di supporto della Giunta stessa intervenute a seguito del trasferimento ad altro Servizio del Senato di uno dei due funzionari addetti alla segreteria. In tale lettera egli ha rappresentato l'esigenza di porre rimedio alla situazione verificatasi che non può che compromettere l'adeguato svolgimento delle delicate funzioni affidate alla Giunta, funzioni che attongono alle prerogative costituzionali ed allo *status* dei senatori, incidendo pertanto sull'autonomia costituzionale del Senato.

Il senatore MUNGARI, anche a nome dei colleghi, esprime ogni apprezzamento al Presidente per l'iniziativa assunta, condividendo tutte le considerazioni da lui espresse al Presidente del Senato.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. - 687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(R135 000, C21^a, 0098°)

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 174/99 R.G.N.R.

pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso

(R135 000, C21^a, 0099^o)

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 2745/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano

(R135 000, C21^a, 0100^o)

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3833/97 Reg. Gen. App. pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Milano

(R135 000, C21^a, 0101^o)

La Giunta procede all'esame congiunto delle richieste in epigrafe.

Il PRESIDENTE informa che il signor Boso è sottoposto a quattro distinti procedimenti penali, tre dei quali si riferiscono ad affermazioni da lui rese sulla persona del dottor Antonio Di Pietro allorché rivestiva la carica di Vice Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, dichiarazioni riportate su differenti organi di stampa in articoli recanti date diverse e in relazione ai quali sono state sporte singole querele da parte dello stesso dottor Di Pietro.

Il procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Milano si riferisce ad un articolo apparso sul quotidiano «Il Corriere della Sera» il 15 gennaio 1996, dal titolo «L'ex P.M. segreto: 4 anni alla Difesa», nel quale sono riportate alcune affermazioni sul servizio prestato da Antonio Di Pietro presso il Ministero della difesa negli anni '70, affermazioni ritenute lesive della sua onorabilità dallo stesso Di Pietro, che ha presentato querela per diffamazione. In particolare, si fa riferimento alle seguenti dichiarazioni dell'ex senatore Boso: «Di Pietro non è mai stato un uomo *super partes*. Lo dimostra il processo alla Lega e il fatto che lui sia sempre stato un uomo dei Servizi, sì, del Sismi. Come faccio a saperlo? Lo so da persone degne della massima fiducia. Dirò di più: tempo fa si sparse la voce che Di Pietro era sfuggito ad un attentato. Ebbene, era impegnato in una operazione del Sismi. È ora che il Comitato prima che di controllo diventi una Commissione di indagine sui Servizi. E non è tutto: Sempre da fonti serissime ho saputo che il primo a dire a Di Pietro "Vattene, non sei più difendibile" fu proprio il suo capo, Borrelli».

Il Presidente illustra quindi le richieste di deliberazione concernenti i due procedimenti pendenti presso la Corte d'appello di Milano. Entrambi si riferiscono a dichiarazioni rese dall'ex senatore Boso nei confronti del dottor Antonio Di Pietro: tali affermazioni sono state riportate sui quotidiani «Il Giornale» il 17 dicembre 1995 e «Il Corriere della Sera» del 18 gennaio 1996, dando luogo a due distinti procedimenti penali in conseguenza delle due querele per diffamazione presentate dal dottor Di Pietro in relazione a ciascun articolo. Il Presidente rileva che il Senato ha già esaminato entrambe le vicende processuali, a seguito della segnalazione a suo tempo pervenuta da parte dello stesso ex senatore Boso dopo che erano state emesse le sentenze di condanna in primo grado nei

suoi confronti. Il Senato ha deliberato, nella seduta dell'11 marzo 1998, di dichiarare sussistente la prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad entrambe le vicende processuali e tali deliberazioni del Senato sono state comunicate alla Corte d'appello di Milano il 18 marzo 1998.

Il Presidente osserva che è opportuno chiarire se la Corte d'appello stia proseguendo l'attività processuale con il preciso intento di non tener conto delle deliberazioni assunte dal Senato o se invece si sia verificato qualche disagio in ordine alla ricezione dell'informazione trasmessa dal Senato.

Il Presidente illustra quindi la richiesta relativa al procedimento penale n. 174/99 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Treviso. Tale richiesta ha ad oggetto un notiziario trasmesso dall'emittente Radio Padania Libera il 10 ottobre 1998, che ha diffuso l'intervento svolto dall'ex senatore Boso in occasione del Congresso della Lega Nord-Liga Veneta tenutosi il 10 ottobre 1998. In tale discorso lo stesso Boso offendeva la reputazione del senatore Antonio Serena rivolgendogli epiteti ingiuriosi. Il Presidente rileva che nel 1998 il signor Boso non rivestiva più la carica di parlamentare e pertanto non può da lui essere invocata la prerogativa dell'insindacabilità per le affermazioni ritenute offensive dal senatore Serena.

Prendono quindi la parola i senatori VALENTINO, MISSERVILLE e GRECO, per chiedere chiarimenti sulle questioni che interessano i procedimenti pendenti presso la Corte d'appello di Milano.

Il PRESIDENTE risponde ricordando le precedenti fasi dell'esame delle questioni già discusse dal Senato, che gli risultano identiche a quelle riproposte attualmente dall'ex senatore Boso.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor Erminio Enzo BOSO.

Gli rivolgono domande i senatori GRECO, VALENTINO, MUNGARI, PALUMBO e il PRESIDENTE.

Congedato il signor Boso, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori MUNGARI, PALUMBO, PASTORE, VALENTINO, che propone di acquisire gli atti processuali relativamente al procedimento pendente presso il Tribunale di Milano, GRECO, che propone di acquisire anche gli atti relativi ai due procedimenti penali pendenti presso la Corte d'appello di Milano, al fine di verificare definitivamente l'identità dei fatti oggetto delle nuove richieste rispetto ai fatti già esaminati dal Senato, ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di chiedere copia degli atti processuali per il procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. - 687/96 R.G. GIP, pendente presso il Tribunale di Milano.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta chiedere copia degli atti processuali in ordine al procedimento penale n.n. 2745/97 Reg. Gen. App., pendente presso la Corte d'appello di Milano.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta chiedere copia degli atti processuali in ordine al procedimento penale n. 3833/97 Reg. Gen. App., pendente presso la Corte d'appello di Milano.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale n. 174/99 R.G.N.R. pendente nei confronti del signor Erminio Enzo Boso presso il Tribunale di Treviso, essendo avvenuto in una data in cui lo stesso signor Boso non rivestiva la carica parlamentare, non ricade nella prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente in merito ad eventuali situazioni di incompatibilità con la carica di parlamentare, conseguenti all'esito delle elezioni amministrative del giugno 1999

(R019 000, C21^a, 0036^o)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Palmiro Uccielli è stato eletto Presidente della Provincia di Pesaro Urbino nell'ultima consultazione elettorale amministrativa. Invita quindi il senatore Lubrano Di Ricco, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche dei senatori, a riferire alla Giunta su tale situazione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda che la carica di Presidente di Provincia deve ritenersi incompatibile con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Tale disposizione prevede infatti l'ineleggibilità al Parlamento dei Presidenti delle Giunta provinciali e, secondo la giurisprudenza parlamentare, si è affermato il principio in base al quale le situazioni di ineleggibilità sopravvenute, come quella riguardante il senatore Uccielli, si trasformano in in-

compatibilità con il mandato parlamentare. Il 15 settembre scorso egli ha inviato una comunicazione al senatore Uccielli, per rappresentargli la situazione venutasi a creare nei suoi confronti, chiedendogli di voler far conoscere quali determinazioni intenda assumere al riguardo. Al momento, tale lettera non ha avuto formale risposta. Sottopone pertanto il caso alla Giunta per le sue valutazioni.

Si apre quindi la discussione, nella quale intervengono i senatori RUSSO, MUNGARI, LUBRANO DI RICCO, che propone di rivolgere al senatore Uccielli formale invito ad optare ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Regolamento per la Verifica dei poteri, PASTORE, DE CAROLIS ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, accogliendo la proposta del senatore Lubrano Di Ricco:

1. di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica rivestita dal senatore Uccielli di Presidente della Provincia di Pesaro Urbino;
2. di invitare il senatore Uccielli ad optare tra la predetta carica ed il mandato parlamentare, assegnandogli un termine di 15 giorni per l'opzione.

Regione Friuli-Venezia Giulia

(R019 000, C21^a, 0037^o)

Il senatore DE CAROLIS, relatore per la regione Friuli-Venezia Giulia, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi nel collegio n. 2 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione del senatore Demetrio Volcic.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

445^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**(4201) SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria**(4207) MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva**(4215) CÒ ed altri. – Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie*

(Esame del disegno di legge n. 4215, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4197, 4201 e 4207 e rinvio; rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4197, 4201 e 4207)

Il presidente VILLONE dà conto del disegno di legge n. 4215, il cui esame proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 4197 e connessi.

Il senatore SCHIFANI, per poter compiutamente valutare le proposte emendative che verranno formulate dalla maggioranza, chiede una proroga del termine per la presentazione dei subemendamenti, già fissato per la giornata di mercoledì 29 settembre.

A tale richiesta replica il presidente VILLONE che ritiene più opportuno non differire ulteriormente il termine per la presentazione dei subemendamenti che, comunque, alla luce dell'importanza della materia trattata, potrà essere senz'altro aggiornato. Al fine di consentire una compiuta illustrazione degli emendamenti, preannuncia quindi che la se-

duta già convocata per domani, mercoledì 29, alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14.30, mentre saranno convocate, allo stesso fine, due ulteriori sedute, l'una per domani alle ore 20.30, l'altra per giovedì 30 alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3649) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio*

(3822) DI BENEDETTO ed altri. – *Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti*

(3939) PASSIGLI ed altri. – *Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici*

(3954) SALVI ed altri. – *Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(4002) SCOPELLITI ed altri. – *Norme per il finanziamento volontario della politica*

(4203) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per le elezioni primarie di collegio* (Esame del disegno di legge n. 4203, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3649, 3822, 3939, 3954, 4002 e rinvio; rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3649, 3822, 3939, 3954 e 4002)

Il presidente VILLONE, illustrato il disegno di legge n. 4203, avverte che l'esame del medesimo proseguirà congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 3649 e altri.

La Commissione prende atto.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – *Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – *Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il relatore PARDINI ricorda che nella giornata odierna si è concluso il programmato ciclo di audizioni dei vari soggetti interessati, svoltosi nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Tutti gli interessati hanno concordato sull'importanza dei provvedimenti in esame, la cui definizione è unanimemente ritenuta urgente. Ritiene quindi che la discussione generale possa esaurirsi rapidamente fissando per la prossima settimana il termine di presentazione degli emendamenti.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che i suggerimenti e gli elementi di valutazione emersi nel corso delle audizioni dovranno essere attentamente valutati dalla Commissione. Reputa quindi necessario fornire uno spazio adeguato alla riflessione così da pervenire in tempi certi alla definizione di un testo sul quale possa raccogliersi il più ampio consenso tra le forze politiche.

Condivide quest'esigenza anche il senatore PASTORE che, ribadito il rilievo della materia in esame, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per la settimana successiva alla prossima.

Interviene quindi il senatore GRILLO che, rilevato l'atteggiamento conservatore di gran parte dei soggetti ascoltati dall'Ufficio di Presidenza, segnala la necessità di confrontare la normativa nazionale in materia alla disciplina vigente nei principali paesi dell'Unione europea. A quest'ultimo riguardo ritiene che dovrebbe essere messa a disposizione dei commissari una documentazione idonea, che dia conto della normativa che regola questa materia nei principali paesi europei. Nel settore dei pubblici servizi si sta infatti assistendo ad una competizione sempre più serrata tra gli operatori dei vari paesi dell'Unione, mentre è proprio il differente grado di efficienza del sistema dei servizi pubblici a costituire un elemento penalizzante dell'apparato produttivo italiano, che soffre di un'evidente arretratezza in ambito continentale. A suo avviso, questo insieme di problemi non è stato adeguatamente rappresentato nel corso delle audizioni: è opportuno, dunque, che la Commissione acquisisca ulteriori elementi informativi così da poter realizzare una adeguata riforma del settore, riforma che dovrà essere caratterizzata, a suo avviso, da una necessaria gradualità, se si vuole impedire una pura e semplice consegna del settore dei servizi pubblici locali agli operatori stranieri.

Ai rilievi avanzati in quest'ultimo intervento risponde il presidente VILLONE, assicurando che è stato predisposta, da parte del Servizio studi una documentazione sulle iniziative in titolo, nella quale si dà conto, tra l'altro, dell'esperienza e della legislazione dei principali paesi europei.

Il relatore PARDINI ritiene a sua volta soddisfacente ed esaustivo il ciclo di audizioni, che ha fornito, a suo avviso, una informazione suf-

ficiente e completa in materia. Rileva quindi le peculiarità proprie della realtà italiana dei servizi pubblici locali, caratterizzata da ampie inefficienze, ma anche da esperienze di assoluta avanguardia. L'esperienza e la legislazione degli altri paesi europei non sono dunque a suo avviso facilmente mutuabili, né costituiscono sempre un modello positivo; ricorda ad esempio la durata degli affidamenti prevista nella legislazione francese e tedesca, molto più lunga di quella ipotizzata dal disegno di legge d'iniziativa del Governo all'esame della Commissione. Ribadisce quindi le ragioni che spingono a una celere definizione dei provvedimenti in titolo e propone di fissare per giovedì 7 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

A quest'ultimo proposito, e rispondendo alle richieste avanzate dai senatori Pastore e Grillo, il presidente VILLONE ricorda che nella settimana dal 12 al 15 ottobre la Commissione potrà procedere esclusivamente all'esame in sede consultiva degli stati di previsione di propria competenza. Ritiene quindi opportuno fissare per giovedì 7 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti. S'intende che questo termine non dovrà essere inteso come preclusivo della presentazione di ulteriori proposte emendative, qualora se ne rilevasse l'opportunità.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal Presidente.

Il sottosegretario VIGNERI si riserva di svolgere una replica in una seduta successiva – eventualmente mercoledì 6 ottobre – così da poter fornire un'adeguata e compiuta risposta a tutti i quesiti e i rilievi emersi nel corso della discussione.

Il presidente VILLONE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore BESOSTRI avverte che si è in attesa del prescritto parere della 5^a Commissione sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti. Segnala quindi la possibilità di un rinvio a un nuovo esame della Commissione dei disegni di legge nn. 3830 e 3808, già definiti dalla Commissione stessa e attualmente in stato di relazione all'Assemblea. Tali disegni di legge, nel caso, dovranno essere esaminati congiuntamente al provvedimento in titolo.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE rileva preliminarmente le peculiarità del provvedimento in titolo, che lo distinguono dall'iniziativa del Governo, della quale il relatore ha preannunciato un possibile rinvio in Commissione. Segnala quindi le molte carenze in materia nell'azione del Governo, a fronte delle molteplici iniziative intraprese dall'opposizione. Teme, dunque, che il preannunciato rinvio sia una decisione strumentale a permettere l'appropriazione da parte del Governo di misure proposte dalla opposizione.

A quest'ultimo rilievo replica il presidente VILLONE, il quale ricorda che il disegno di legge n. 3830, già esaminato dalla Commissione, è attualmente in stato di relazione all'Assemblea: un suo eventuale rinvio in Commissione non potrebbe comunque pregiudicare la scelta quale testo base del disegno di legge n. 4167, già assunta dalla Commissione.

A quest'ultimo riguardo il relatore BESOSTRI osserva che l'eventuale rinvio in Commissione dei disegni di legge n. 3830 e 3808 non potrebbe essere attribuito a una scelta del Governo, derivando esclusivamente dalla esigenza di definirne l'*iter* parlamentare.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, preso atto dei chiarimenti forniti dal Presidente e dal Relatore, ribadisce infine l'urgenza di procedere a una rapida definizione del provvedimento in titolo.

Il senatore MAGNALBÒ e la senatrice PASQUALI, quindi dichiarano di ritirare tutti gli emendamenti da loro presentati, al fine di favorire una celere conclusione dell'esame.

Il presidente VILLONE, infine, rinvia il seguito dell'esame in attesa del parere della Commissione bilancio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A009 000, C01^a, 0186°)

Il presidente VILLONE informa la Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage (n. 4224): esso sarà inserito nell'ordine del giorno della Commissione, sin dalla prossima seduta, per la formulazione del prescritto parere sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e dei requisiti di legge.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI MERCOLEDÌ
29 SETTEMBRE E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI
E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE*

Il presidente VILLONE avverte la Commissione che la seduta già convocata per domani, mercoledì 29 settembre alle ore 15, è anticipata alle ore 14.30, mentre sono convocate due sedute ulteriori, l'una per le ore 20.30 di domani, l'altra per le ore 8.30 di giovedì 30 settembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

479ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PINTO*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 21,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C02ª, 0147°)

Il presidente PINTO comunica che, al termine della seduta odierna, l'ordine del giorno della settimana in corso a partire dalla giornata di mercoledì, sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4053, in materia di modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, del disegno di legge n. 3457, recante istituzione degli uffici stampa delle procure, del disegno di legge n. 4224 di conversione del decreto-legge n. 330 del 27 settembre 1999, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage, nonché con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4193, in tema di proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

Il presidente PINTO propone quindi che la Commissione richieda la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 3436, recante modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e del disegno di legge n. 2945, in materia di revisione del procedimento disciplinare notarile: ricorda che la Commissione ha già concluso nella sede referente l'esame di entrambi i provvedimenti.

Seguono interventi dei senatori GRECO e BUCCIERO, al termine dei quali il presidente PINTO rileva come non sussistano le condizioni

per avanzare la richiesta di riassegnazione in sede deliberante dei predetti disegni di legge.

Avverte infine che la Commissione proseguirà i suoi lavori in sede referente.

Il senatore BUCCIERO ritiene necessario sospendere la seduta al fine di consentire la partecipazione dei componenti della Commissione ai concomitanti lavori dell'Assemblea.

Il presidente PINTO fa presente che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, se l'Assemblea è riunita, le Commissioni sono tenute a sospendere la seduta solo se questa si svolge in sede deliberante o redigente e se lo richiedono il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione. Fa presente, inoltre, che non è previsto che in Assemblea abbiano luogo votazioni.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 settembre scorso.

Si riprende l'esame dell'ultima parte dell'emendamento 12.900, precedentemente accantonato, riferito al disegno di legge n. 2207.

Dopo un intervento del senatore VALENTINO, che ritiene meritevole di un ulteriore approfondimento l'ultima parte dell'emendamento 12.900 come da ultimo riformulata dal relatore, prende la parola il senatore RUSSO il quale ribadisce le perplessità da lui già manifestate sulla proposta emendativa in esame, sottolineando - in particolare - che essa comporterebbe anche l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese in sede dibattimentale, in contraddizione con la scelta di valorizzare il dibattito come sede di formazione della prova, scelta che il Parlamento sta portando avanti sia sul piano costituzionale sia su quello della legislazione ordinaria.

Il senatore SENESE non comprende le ragioni della proposta emendativa presentata dal relatore, dovendosi ritenere più coerente con il sistema del disegno di legge n. 2207 l'eventuale previsione di sanzioni che incidano sui benefici di cui usufruisce il collaborante.

Il senatore PETTINATO concorda, da un lato, con le considerazioni svolte dal senatore Senese, ma osserva come il fenomeno del cosiddetto «pentitismo a rate» ponga indiscutibilmente l'esigenza di un intervento da parte del legislatore. In questa prospettiva ritiene opportuno che si cerchi di pervenire ad una diversa formulazione dell'ultima parte dell'emendamento 12.900 su cui realizzare una più ampia convergenza.

Il senatore CENTARO sottolinea come sia condivisa da tutti la necessità di un intervento che ponga rimedio al fenomeno del «pentitismo a rate». Ciò premesso, è evidente che o si opera prevedendo sanzioni che incidono sui benefici ottenuti dal collaboratore oppure è indispensabile configurare uno specifico meccanismo di sanzione processuale.

Segue un breve intervento del senatore RUSSO il quale rileva come un'indicazione in questo senso possa già rinvenirsi nel comma 6 dell'articolo 16-*bis* introdotto dal disegno di legge, nel testo risultante dalle modifiche ad esso già apportate dalla Commissione.

Il RELATORE ribadisce l'esigenza di introdurre una specifica sanzione per le dichiarazioni effettuate dopo la redazione del verbale: è comunque disponibile ad approfondire anche la possibilità di incidere sui benefici ottenuti dal collaboratore.

Il senatore SENESE insiste sull'esigenza di orientarsi verso la previsione di automaticità della revoca delle speciali misure di protezione.

Il RELATORE, accogliendo una ipotesi di riformulazione del senatore RUSSO, riformula la seconda parte dell'emendamento 12.900 nel seguente testo: «*e dopo il capoverso 6 inserire il seguente: "6-bis. La disposizione del comma 6 si applica anche nel caso in cui la persona che ha manifestato la volontà di collaborare renda le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 oltre il termine di cui allo stesso comma 1"*».

Il senatore GIORGIANNI ritiene che il testo precedente alla modifica apportata, con alcuni eventuali aggiustamenti, sarebbe stato senz'altro preferibile.

L'ultima parte dell'emendamento 12.900, come riformulata, è posta in votazione e approvata dalla Commissione.

La Commissione, con successiva votazione, approva quindi l'emendamento 12.900 nel suo insieme.

Messo in votazione è approvato l'articolo 12.

L'emendamento 12.0.1 è dichiarato precluso per effetto dell'approvazione dell'articolo 12.

Il senatore BUCCIERO, intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la sospensione della seduta per poter partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Il presidente PINTO ribadisce quanto già da lui affermato in proposito.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.7 sul quale il relatore FOLLIERI esprime parere contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C02^a, 0147°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani, che si terranno alle ore 15 e 20,30, è integrato, con il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 3457 e 4053, nonché con l'esame del disegno di legge n. 4224 ed altresì, in sede deliberante, con la discussione del disegno di legge n. 4193.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 12.**

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: «e che per i fatti concernenti la responsabilità di» sino alla fine, con le altre: «Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

12.900

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Costituisce motivo di non concessione o revoca delle speciali misure di protezione e dei benefici tutti della presente legge l'accertamento della inattendibilità, del mendacio o della reticenza anche parziale, o della inaffidabilità del collaboratore».

12.0.1

CIRAMI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore

aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto ai fatti oggetto d'imputazione".

4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma 3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

12.0.7

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

180^a seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa ABBATE.**La seduta inizia alle ore 15,45.**SU UN GRAVE LUTTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE*
(A003 000, C04^a, 0018°)

Il Presidente AGOSTINI rende noto che è improvvisamente scomparsa la madre del Presidente Di Benedetto ed all'amico e collega, così duramente colpito negli affetti più cari, formula le più sentite condoglianze.

Interviene il senatore MANCA, che si dichiara profondamente vicino all'amico e collega, senatore Di Benedetto.

La Commissione aderisce alle espressioni di cordoglio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0133°)

Il senatore MANCA lamenta – riprendendo quanto da lui osservato nella seduta del 21 settembre e più volte in passato nel corso della legislatura – la reiterata assenza della maggioranza e del Governo ai lavori della Commissione; ciò segnala un profondo disinteresse verso i problemi della Difesa e determina nocumento alle istituzioni e, in particolare, alla funzionalità del Parlamento.

In senso adesivo si esprime il senatore PELLICINI, che stigmatizza la richiesta di una contemporanea presenza di senatori in varie Commissioni, simultaneamente convocate.

Il PRESIDENTE fa presente che il Sottosegretario ABBATE è stato impegnato nella seduta del Comitato pareri della Commissione bilancio, contestualmente riunito per esprimere due pareri su provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione Difesa, e che, non appena possibile, egli si è affrettato a raggiungere l'Aula della Commissione stessa.

Constatata, poi, l'assenza del numero legale per la trattazione di temi in sede deliberante ed apprezzate le circostanze, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

209ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta, accompagnato dalla dottoressa Manno, direttore del servizio delle politiche di sviluppo territoriale del Dipartimento delle politiche e sviluppo di coesione.

La seduta inizia alle ore 12.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta

(R048 000, C05ª, 0001º)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'integrare l'esposizione svolta nella scorsa seduta, dopo aver ricordato che gli strumenti della programmazione negoziata definiti dalla legge n. 662 del 1996 sono, con l'unica eccezione dei contratti di programma, ormai operanti ed incisivi, riepiloga brevemente alcuni dati relativi ai singoli istituti; le intese istituzionali tra Stato e Regioni, in particolare, sono già siglate per alcune Regioni e in avanzato stato di definizione per la quasi totalità delle Regioni del Centro-Nord. Si sofferma poi sui patti territoriali, distinguendo tra patti appartenenti alla prima generazione – con istruttoria effettuata sui singoli interventi – e patti successivi, approvati nel corso del corrente anno con delibere successive. In relazione all'ultimo gruppo, ricorda che in alcune aree del Centro-Nord è stata individuata una differente procedura di finanziamento, mediante l'apporto di risorse regionali finalizzate al completamento delle infrastrutture relative al patto stesso. Per ciò che concerne le erogazioni, dopo aver evidenziato che è stato pagato l'intero

ammontare delle somme erogabili in relazione al primo gruppo di patti, sottolinea, in relazione ai contratti d'area, che è stato impegnato il complesso delle risorse previste e sono iniziate le relative erogazioni, la maggior parte destinate ad aree del Mezzogiorno; nel ricordare alcuni problemi di attuazione, quali ad esempio la mancata disponibilità delle aree industriali e le procedure di coinvolgimento dei ministeri competenti, ritiene necessario un intervento per riportare lo strumento ad un ambito più corretto di crisi industriale.

Ricordato il rilevante ammontare di risorse destinate alle Regioni – anche in base al trasferimento delle competenze operato dai decreti «Bassanini» – e osservato che le procedure di cui alla legge n. 488 del 1992 già consentono di assegnare punteggi preferenziali per la localizzazione in determinati territori, sollecita una riflessione sulla possibilità di prevedere, previa concertazione con le Regioni, la concentrazione di risorse in determinate aree, mediante la predisposizione di bandi mirati finalizzati ai soggetti che partecipano al patto.

Il senatore FERRANTE, nel richiedere alcuni chiarimenti in ordine ai patti territoriali caratterizzati dalla compartecipazione delle regioni, si sofferma sulla difficoltà emersa nella erogazione delle risorse relative al patto di Ascoli, per il quale sembra siano state richieste le delibere del Consiglio della provincia e degli altri enti coinvolti nel patto, pur essendo esplicito che la regione Marche si assume a carico del proprio bilancio l'intero onere degli interventi infrastrutturali.

Il senatore MARINO richiede indicazioni più dettagliate sulle risorse in conto capitale disponibili nel quadro programmatico.

Il senatore PIZZINATO, nel ricordare la necessità di procedere alla definizione dei distretti economico-produttivi, sollecita informazioni in ordine al completamento degli atti di competenza del Ministero e sulla possibilità di prevedere un intervento in caso di ritardi da parte delle Regioni. In relazione all'ipotesi di adottare per la programmazione negoziata procedure automatiche analoghe a quelle previste per la legge n. 488 del 1992, sottolinea che l'assegnazione automatica delle risorse potrebbe alterare i criteri di riferimento relativi alle situazioni socio-economiche tipiche della programmazione negoziata. Fa presente, inoltre, che in alcuni casi – cita a titolo di esempio l'esperienza della Lombardia – non sembra verificato il presupposto di un preventivo accordo tra Regioni e altri enti territoriali nella definizione degli obiettivi indicati nell'intesa istituzionale: a tale riguardo, ritiene opportuno prevedere la possibilità di un intervento da parte del Governo per assicurare la consultazione delle realtà locali, al fine di evitare che il centralismo statale risulti meramente sostituito da quello regionale.

Il senatore MONTAGNINO osserva che gli interventi per l'accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse effettuati negli ultimi esercizi potrebbero opportunamente essere completati dal trasferimento ai soggetti locali del compito di verificare la documentazione dei pro-

getti, limitando la competenza del Ministero del tesoro ad un mera funzione di vigilanza. Dopo aver ricordato che tale coinvolgimento consentirebbe una maggiore responsabilizzazione e partecipazione dei soggetti locali, sottolinea l'inadeguatezza della dotazione finanziaria destinata ai nuovi patti e ai protocolli aggiuntivi dei contratti d'area.

Il presidente COVIELLO, dopo aver sottolineato che numerosi elementi emersi sembrano richiedere una preventiva valutazione nelle sedi parlamentari competenti, sollecita ulteriori informazioni in ordine alle intese istituzionali tra Stato e Regioni, al fine di individuare linee comuni e specificità di tali strumenti. In relazione ai patti territoriali, esprime perplessità sulla procedura di selezione delle istituzioni che effettuano l'istruttoria, poco professionali e scarsamente credibili. Nel ripercorrere le fasi di definizione dello strumento, fa presente che appare necessario esaltare le sinergie per lo sviluppo, esaminando in termini di contesto complessivo gli investimenti privati e quelli infrastrutturali ed estendendo tale valutazione anche a più patti; a tal fine, occorre fornire agli istituti competenti per l'istruttoria direttive specifiche al fine di tipizzare lo strumento di intervento. Sottolinea, peraltro, che l'estensione delle procedure di selezione analoghe a quelle previste dalla legge n. 488 del 1992 comporterebbe un indebolimento della caratteristica fondamentale della programmazione negoziata, annullando la positiva esperienza del partenariato sociale con gli enti locali. Ritiene inoltre, che occorrerebbe prevedere, quale linea di tendenza, il superamento della erogazione automatica delle risorse, privilegiando meccanismi incentivanti sottoposti a verifiche e controlli di coerenza rispetto agli obiettivi di sviluppo e occupazione. Sollecita, infine, indicazione in ordine ai contratti di programma per il turismo disciplinati dal CIPE su materie di competenza regionale e, in relazione al riordino degli incentivi, la previsione di strumenti differenziati a seconda delle dimensioni e della tipologia delle aziende al fine di evitare una competizione all'accesso nelle risorse.

Il presidente COVIELLO, non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiuso il dibattito.

La dottoressa MANNO, dopo aver consegnato alla Presidenza un documento relativo alle intese istituzionali di programma e ricordato che l'esigenza di ricondurre le intese istituzionali e i patti territoriali ad un approccio unitario era già presente nella delibera del marzo 1997, fa presente che l'incentivazione della programmazione a livello locale già comporta l'assegnazione ai patti territoriali fatti propri dalle Regioni, di punteggi aggiuntivi. Dopo aver evidenziato l'assenza di ritardi nella erogazione delle risorse in relazione ai patti per i quali è prevista la compartecipazione regionale, osserva che la procedura per la definizione delle intese istituzionali prevede la esplicitazione da parte delle Regioni delle priorità di intervento, al fine di procedere all'individuazione del quadro finanziario e prefigurare i successivi passi negoziali. Ritiene che il coordinamento tra programmazione delle Regioni e progettualità locale sia un obiettivo da perseguire fortemente, ma che, rientrando nell'am-

bito negoziale delle stesse, non appare possibile prevedere un intervento in tal senso da parte dello Stato; fa, inoltre, presente che alcune Regioni hanno già adattato i propri bilanci al nuovo quadro legislativo in materia di programmazione negoziata. Ricorda, infine, che il quadro delle incentivazioni non si esaurisce negli strumenti a disposizione delle intese istituzionali ma coinvolge anche interventi indipendenti che devono essere esaminati in un contesto complessivo per uno sviluppo equilibrato.

Replica, altresì, il sottosegretario MACCIOTTA il quale, dopo aver evidenziato che alcuni patti prevedono che gli enti territoriali partecipino con proprie risorse – derivanti da ribassi d'asta o altri risparmi – al quadro finanziario, fa presente, in relazione alle osservazioni del senatore Ferrante, che il Ministero del tesoro sta operando attivamente al fine di rimuovere gli eventuali impedimenti relativi a specifici patti. Fa presente, altresì, che è in corso di definizione la delibera relativa alla ripartizione delle risorse destinate alle aree depresse, con la restituzione al Piemonte e al Veneto di quanto assegnato alle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche. Si sofferma, quindi, sul raccordo tra programmazione negoziata e altri istituti, evidenziando che il completamento della riforma della contabilità regionale consentirà di organizzare i rispettivi bilanci in modo tale da realizzare una «sub-regionalizzazione»; ricorda, altresì, che la regionalizzazione ha consentito di evidenziare risultati non attesi in materia di ripartizione delle risorse tra le diverse aree del Paese.

Per quanto riguarda la inadeguatezza delle risorse per i contratti d'area e per i protocolli aggiuntivi, dopo aver brevemente riepilogato gli impegni sussistenti in base alla legislazione vigente, dichiara che le risorse individuate nel disegno di legge finanziaria consentiranno di soddisfare tutte le necessità. Concorda con il presidente Coviello sulla importanza della programmazione negoziata quale strumento di intervento, ritenendo peraltro necessario prevedere una maggiore specializzazione per ciascun istituto: il contratto d'area, in particolare, deve essere attivato esclusivamente nelle aree di forte crisi industriale, mentre i patti territoriali dovranno esaltare le sinergie tra le forze locali, al fine di pervenire ad una concentrazione degli investimenti. In relazione ai patti, sottolinea che gli interventi non dovrebbero essere collocati in modo casuale in un'area, ma occorrerebbe prevedere un collegamento a livello interaziendale e territoriale e, previa concertazione con le Regioni, l'eventuale assegnazione di risorse, mediante le procedure della legge n. 488 del 1992, finalizzate a determinati segmenti produttivi. Tale eventualità consentirebbe di rafforzare il finanziamento relativo a specifici patti territoriali, senza avere effetti negativi sull'efficacia della programmazione negoziata. Occorre peraltro approfondire alcune questioni relative ai contratti di programma, attualmente destinati a grandi imprese, al fine di prevedere l'inserimento di attività di ricerca finalizzata all'attività produttiva in distretti industriali o definire strumenti legislativi che consentano soluzioni flessibili a seconda del contesto territoriale.

Si sofferma, infine, sulla opportunità di differenziare gli strumenti incentivanti a seconda della dimensione delle imprese – sottolineando che il prossimo bando relativo alla legge n. 488 del 1992 indicherà un limite dimensionale massimo per l'accesso alle risorse –, sulla dotazione delle risorse in conto capitale, in relazione alle quali rinvia a quanto esposto nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sulle procedure relative ai nuovi patti, totalmente trasferite a livello locale.

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il sottosegretario Macciotta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

210ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico
(R048 000, C05ª, 0001°)

Il sottosegretario D'AMICO informa preliminarmente la Commissione che nell'agosto scorso è stata approvata dal CIPE la delibera sul programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 e che il relativo programma è stato già trasmesso alla Commissione europea per una prima verifica di massima; in tal modo si porta a conclusione un processo avviato nel dicembre 1998 con il quale si è delineato un procedimento di intervento molto articolato che ha coinvolto circa 2.500 soggetti partecipanti ed ha richiesto lo svolgimento di numerose riunioni. Nonostante la sua complessità, l'operazione ha comunque rispettato fino a questo momento l'iter temporale previsto, con esiti soddisfacenti quanto al raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate ed il proficuo utilizzo dei flussi finanziari. Nel sottolineare che l'inte-

ro progetto punta sulla verificabilità dei risultati anche grazie all'introduzione di un sistema premiale molto forte, al quale è intenzione del Governo assegnare una riserva pari al 10 per cento dei fondi, fa presente che nel programma di sviluppo appena elaborato sono state accolte alcune indicazioni formulate in sede parlamentare. In particolare, si è superata la precedente dispersione di risorse riducendo i programmi operativi da 54 a 14 ed è stata incrementata da 50 a 70 per cento la quota delle risorse spettanti alle amministrazioni regionali; il 10 per cento di quelle spettanti alle amministrazioni centrali riguarda inoltre un programma gestito dal Ministero dell'industria che in gran parte consiste nel rifinanziamento della legge n. 488 del 1992, utilizzato all'interno della programmazione regionale. Al riguardo, dopo aver affermato che sarà emanato uno specifico regolamento, rileva che la gestione operativa della predetta legge è stata mantenuta in capo al Ministero dell'industria in quanto si è rivelata fino a questo momento molto celere. Un'altra scelta innovativa concerne il ridimensionamento delle diseconomie esterne alle imprese anziché la loro compensazione attraverso una politica di aiuti, tanto è vero che nell'ambito del programma di sviluppo acquistano un peso crescente le voci riguardanti l'ambiente, le infrastrutture di servizi, il ruolo delle città. I finanziamenti destinati alle risorse umane appaiono invece ridimensionate non a causa di una obbiettiva riduzione, ma in virtù della scelta di utilizzare il Fondo sociale europeo in modo trasversale a tutte le voci di intervento. Lo scopo del programma è quello di assicurare, per l'anno 2003, un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente superiore rispetto a quello medio europeo e di ridurre altresì il disagio sociale esistente all'interno di tale area. Il cambiamento del funzionamento del sistema economico-sociale del Mezzogiorno viene assicurato attraverso l'individuazione di alcune «variabili di rottura», indicate in una delle tabelle consegnate alla Presidenza. A tali variabili si è pervenuti tenendo conto delle novità di segno positivo emerse in questi ultimi anni nelle aree depresse del Paese e sulla base della considerazione che il processo di sviluppo, benché debba essere endogeno a tali aree, non può tuttavia ignorare i rapporti con l'esterno, e quindi ad esempio, il grado di indipendenza economica, la capacità di attrarre consumi turistici e investimenti esteri, la capacità di esportare prodotti a elevata produttività. Le «variabili di rottura» costituiranno il parametro per la selezione dei progetti, che si baserà sulla misura dei rispettivi impatti sulle variabili stesse. Soffermandosi sui grafici già lasciati alla Presidenza, il Sottosegretario dà conto di alcuni scenari alternativi di crescita del PIL nel Mezzogiorno formulati nell'ambito delle risorse assegnate dal Documento di programmazione economico-finanziaria agli investimenti nel Mezzogiorno. Le ipotesi alternative rispetto alla previsione di base di assenza di interventi presuppongono che tali investimenti vengano effettuati secondo la logica basata sulle «variabili di rottura», con esternalità basse e alte. In assenza di interventi, il tasso di sviluppo non raggiungerebbe il 3 per cento nel 2008; alternativamente, effettuando gli interventi con i criteri prima esposti, nel 2003 tale tasso sarebbe prossimo a toccare il 4,5 per cento nel caso di basse esternalità e addirittura il 5,5 per cento nel caso di alte esternalità.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea,
il seguito dell'audizione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

349^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» (n. 541)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0059^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MASULLO, il quale ricorda anzitutto le innovazioni recate dalla legge n. 127 del 1997 alla precedente disciplina degli ordinamenti universitari. Con tale normativa si attribuì infatti agli atenei la competenza sugli ordinamenti didattici, fatta salva la fissazione di principi generali da parte del Ministero. A ciò ha fatto seguito la legge n. 4 di quest'anno che, al comma 15 dell'articolo 1, ha ulteriormente allargato l'ambito di autonomia degli atenei, estendendone le competenze anche con riferimento alla tipologia dei titoli di studio. Lo schema di regolamento in esame si muove pertanto nell'ambito di tale rinnovata cornice ordinamentale ed è già stato sottoposto al parere di autorevoli organi consultivi: Consiglio universitario nazionale, Consiglio di Stato, Conferenza dei rettori. Nel corso di alcune audizioni, la Commissione ha altresì acquisito il parere delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze studentesche, oltre a quello della Conferenza dei rettori.

Passando ad una disamina dell'articolato, il relatore si sofferma anzitutto sugli articoli 3, 7 ed 8 relativi alla tipologia e alla struttura dei titoli di studio universitari, nonché alla durata dei corsi per il loro rilascio. Al riguardo, ricorda che lo schema di regolamento individua nella

laurea, di durata triennale, la prima fase dell'istruzione universitaria; a ciò fa seguito, nella struttura prefigurata dal regolamento, la laurea specialistica, con una durata *standard* di due anni, che presuppone il conseguimento della laurea. I diplomi di specializzazione, di durata annuale, sono invece configurati come sostitutivi di tutti i titoli attualmente rilasciati dalle scuole di specializzazione e sono previsti soltanto in determinati ambiti disciplinari; i dottorati di ricerca ricalcano, infine, la nozione attuale, mentre viene introdotta la possibilità per gli atenei di attivare corsi di perfezionamento alla conclusione dei quali è rilasciato un diploma di *master* universitario: si tratta di un'espressione mutuata dall'estero, che non ha mancato di suscitare perplessità ad esempio da parte del Consiglio di Stato, che ha consigliato l'adozione di una più appropriata terminologia italiana.

Lo schema di regolamento presuppone peraltro, prosegue il relatore, un diverso sistema di verifica del rendimento universitario: l'articolo 7 stabilisce infatti che, per conseguire la laurea, lo studente debba aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria oltre all'italiano; per conseguire la laurea specialistica, a tali 180 crediti se ne devono aggiungere altri 120, per un totale di 300; il numero di crediti che lo studente dovrà aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione è invece rinviato ad una determinazione ministeriale, entro il limite massimo di 60.

Tale articolazione dei titoli di studio attivabili dalle università ha suscitato tuttavia molte perplessità, con particolare riferimento alle specifiche denominazioni. In particolare, è stato obiettato che la dizione di «laurea specialistica» rischia di ingenerare confusione con i titoli attualmente rilasciati dalle scuole di specializzazione in ambito medico. Al riguardo, la Conferenza dei rettori suggerisce la dizione alternativa di «laurea specializzata». Personalmente, egli propende per una soluzione ancora diversa, che articoli il percorso universitario in laurea di primo livello e laurea di secondo livello, anche se la questione gli appare tutto sommato secondaria rispetto ad altre tematiche.

Perplessità sono state altresì manifestate – prosegue – in ordine alla durata *standard* dei corsi: in particolare, il Consiglio di Stato ha suggerito di specificare più dettagliatamente per quali corsi sia possibile l'iscrizione diretta ai diplomati, senza che siano in possesso di una laurea di primo livello.

Le riflessioni del Consiglio universitario nazionale si sono invece incentrate, oltre che sulla denominazione dei titoli di studio, sul numero di crediti necessari per il conseguimento dei dottorati di ricerca e sull'opportunità di una loro maggiore flessibilità al riguardo.

Quanto alla Conferenza dei rettori, la quale aveva avuto modo di sollevare numerose obiezioni su una prima bozza di regolamento che sono state successivamente recepite nel testo attualmente all'esame del Parlamento, essa ha a sua volta sollevato la questione della denominazione dei titoli di studio e ha suggerito di esplicitare il superamento dei titoli di studio attualmente rilasciati dagli atenei: a tale riguardo, il relatore osserva tuttavia che il comma 2 dell'articolo 13 pare fugare ogni possibilità di equivoco in materia.

Passando ai contenuti dell'articolo 5, relativo ai crediti formativi universitari, il relatore chiarisce che ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente, ferma restando la possibilità per il Ministro di determinare con proprio decreto variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del 20 per cento. Chiarisce altresì che la quantità annuale media di lavoro per gli studenti impegnati a tempo pieno nello studio universitario è convenzionalmente fissata in 60 crediti, una cui frazione (non inferiore alla metà) è comunque conseguente allo studio personale. Ne deriva pertanto che solo l'altra metà è valutabile a livello di ateneo, attraverso il superamento delle prove di profitto per le quali si mantiene comunque l'attuale valutazione in trentesimi. I regolamenti didattici di ateneo, prosegue il relatore, possono altresì prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire in tempi predeterminati. Inoltre, le università possono riconoscere come crediti formativi competenze e abilità professionali certificate.

Dopo aver ricordato che la Conferenza dei rettori suggerisce, con riferimento alla quantificazione dei crediti, una banda di oscillazione più elevata – nel minimo e nel massimo – per tutelare quei corsi in cui il numero di impegni disciplinari sia più consistente, il relatore passa ad illustrare il contenuto dell'articolo 4, relativo al raggruppamento in classi dei corsi di studio dello stesso livello: si tratta, a suo avviso, di una innovazione di grande portata, che argina il rischio di una possibile anarchia nel conferimento di titoli di studio difficilmente spendibili a fini professionali.

Egli si sofferma poi sull'articolo 6, recante i requisiti di ammissione ai corsi di studio, osservando che le condizioni poste dall'articolo presuppongono la possibilità per gli atenei di introdurre ulteriori condizioni restrittive, quali la valutazione e la verifica dei *curricula* seguiti. Al fine di garantire la massima flessibilità, evitando rigidi sbarramenti precostituiti, è infatti attribuita alle università la competenza sulla verifica dei possibili percorsi universitari degli studenti. Il comma 7 di tale articolo, che prevede la possibilità di anticipare all'ultimo anno del corso di laurea alcuni esami del corso di laurea specialistica, sia pure con riserva di conseguire il titolo di primo livello entro un periodo predeterminato, ha peraltro suscitato dissensi da parte del Consiglio universitario nazionale, a giudizio del quale si rischia in tale modo di mettere in crisi la didattica del primo anno del corso di laurea specialistica.

Con riferimento all'articolo 9, il relatore ricorda poi che l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 sulla programmazione universitaria. Si sofferma quindi sul comma 3 di detto articolo, secondo cui una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di avere attivato un corso di laurea comprendente almeno un *curriculum* i cui crediti formativi siano riconosciuti per il corso di laurea specialistica.

In una breve interruzione, il senatore ASCIUTTI fa osservare che ciò non esclude che gli atenei possano istituire solo corsi di laurea, costringendo così gli studenti che intendano proseguire il percorso formativo con la laurea specialistica a trasferirsi in un altro ateneo.

Il relatore MASULLO prosegue la propria illustrazione riportando le osservazioni della Conferenza dei rettori in ordine all'opportunità che le università si limitino a prevedere prove di carattere orientativo anziché di vera e propria selezione. Egli riporta altresì la ferma contrarietà delle rappresentanze studentesche sull'articolo 6, di cui si chiede addirittura lo stralcio, nonché l'invito del Consiglio di Stato ad introdurre criteri generali per la dichiarazione di equipollenza dei titoli universitari stranieri.

Egli passa quindi ad illustrare l'articolo 10, che reca le sei diverse tipologie di attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi qualificanti: al riguardo individua tre tipologie definite a carattere nazionale o di ateneo (relative in particolare alla formazione di base, ad ambiti disciplinari caratterizzanti la classe ovvero ad essa affini o integrativi), nonché tre tipologie di carattere personale (autonomamente scelte dallo studente, relative alla preparazione della prova finale ovvero volte ad acquisire ulteriori conoscenze). Egli precisa altresì che, con decreto ministeriale, saranno stabiliti i crediti da riservare ad ogni attività formativa, sulla base di una proporzione che assicura margini di autonomia abbastanza significativi.

Quanto agli articoli 11 e 12, prosegue ancora il relatore, essi ripartiscono le ulteriori competenze fra regolamenti didattici di ateneo e regolamenti didattici dei corsi di studio. In particolare, ai regolamenti didattici di ateneo è attribuita la competenza, frontalmente criticata dagli studenti, a disciplinare la previsione di requisiti curriculari o di specifiche prove per l'ammissione dei diplomati ai corsi di laurea e dei laureati ai corsi di laurea specialistica. Sempre i regolamenti didattici di ateneo potranno altresì introdurre apposite modalità organizzative per gli studenti non impegnati a tempo pieno, in ordine alle quali sarebbe stato peraltro preferibile che lo schema di regolamento avesse richiamato il rapporto contrattuale fra università e studenti, con particolare riferimento agli studenti lavoratori.

L'articolo 13 reca infine norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento: in particolare, si prevede che gli studenti che abbiano iniziato i propri studi secondo il vecchio ordinamento possano completarli negli stessi termini, che siano valutati in crediti gli studi relativi agli attuali diplomi universitari biennali e che siano disattivate le attuali scuole di specializzazione.

Conclusa l'illustrazione dell'articolato, il relatore auspica un parere sollecito sul provvedimento in esame, incentrato su alcuni punti di maggiore rilievo quali la distribuzione dei crediti, l'accesso ai corsi e la denominazione dei titoli di studio.

Interviene quindi il sottosegretario GUERZONI, che sottolinea l'importanza storica del provvedimento: esso rappresenta infatti, rimarca, un tassello essenziale della riforma universitaria, in ordine al quale il Governo sollecita un approfondito parere parlamentare, che si impegna fin d'ora a tenere nel debito conto.

Il senatore MONTICONE invita il Governo a trasmettere alla Commissione le proposte ministeriali in ordine al raggruppamento in classi

dei corsi di studio dello stesso livello, anche ai fini dell'espressione di un più meditato parere. È assai avvertito infatti il timore di una eccessiva burocratizzazione e frammentazione del sapere.

Il sottosegretario GUERZONI, pur ricordando che i gruppi di lavoro ministeriali hanno finora svolto un'attiva istruttoria non ancora sottoposta all'indispensabile vaglio politico, ritiene che non vi siano difficoltà ad acconsentire alla richiesta del senatore Monticone, quanto meno per quanto riguarda una tipologia a titolo esemplificativo. I relativi decreti saranno comunque a tempo debito sottoposti all'esame parlamentare.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione delibera infine di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento concernente: «Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (n. 542)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0058^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale si astiene dal pronunciare una valutazione di merito sulla riforma del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rientrando a suo giudizio in una sfera di competenza squisitamente governativa.

A giudizio del senatore MONTICONE è invece opportuno che il Parlamento esprima il proprio parere sullo schema di riforma predisposto dal Governo. In proposito, conviene con le linee indicate dal relatore, al quale suggerisce tuttavia di menzionare, nello schema di parere, l'esigenza di un raccordo con l'ormai prossima riforma del Ministero della pubblica istruzione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale prende atto delle dichiarazioni del senatore Asciutti, cui fa comunque osservare il rilievo che può assumere il parere parlamentare, anche al fine di contenere l'espandersi della burocrazia ministeriale.

Conviene poi con il senatore Monticone sull'opportunità di un coordinamento politico con il Ministero della pubblica istruzione, che a suo giudizio potrebbe essere affidato alla segreteria tecnica del Ministro ovvero al responsabile del dipartimento universitario.

Replica altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale concorda sulla attribuzione alle competenze governative della riorganizzazione dei ministeri, ma osserva che provvedimenti di così grande spessore non possono che giovare di un approfondito confronto parlamentare. Quanto all'invocato coordinamento fra le politiche dell'istruzione e quelle universitarie, ricorda che esso è già previsto dalla legge n. 168 del 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e trova applicazione nell'ambito della commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge. Qualora invece il suggerimento si riferisca più specificamente ad ipotesi di snellimento burocratico, ricorda che la prospettiva dell'unificazione fra i due Ministeri non potrà che determinare utili accorpamenti e fusioni. Il ruolo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel nuovo ordinamento sarà d'altronde sempre più relativo a funzioni di monitoraggio, indirizzo, programmazione e controllo, con l'esclusione di qualunque funzione di gestione.

Il PRESIDENTE, preso atto che i senatori dell'opposizione non intendono partecipare alla votazione sul parere, rileva che la Commissione in tal caso non sarebbe in numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, per procedere alla votazione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta per consentire all'Ufficio di Presidenza allargato i rappresentanti dei Gruppi di riunirsi ai fini della programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0123^o)

Il PRESIDENTE avverte che, secondo l'intesa raggiunta in sede di Ufficio di Presidenza allargato testé riunitosi, nella seduta già convocata per domani alle ore 15 sarà esaminato prioritariamente il disegno di legge n. 4194, recante norme in materia di università e ricerca, indi si procederà alla votazione del parere sullo schema di regolamento concernente il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Come terzo punto, sarà svolta la relazione sui disegni di legge nn. 4216 e abbinati, di riordino dei cicli scolastici. Se possibile, si procederà altresì all'esame dei disegni di legge nn. 3836 e 3470, recanti rispettivamente la modifica della legge n. 113 del 1991 e l'istituzione del Museo tattile nazionale «Omero».

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

315ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15,20.**INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA***Votazione per l'elezione di un Senatore segretario**
(R027 000, C08ª, 0003º)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Senatore segretario.

Risulta eletto il senatore ERROI.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna (n. 123)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(R014 078, C08ª, 0025º)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Remo Nazareno Di Carlo, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, DIANA Lorenzo, ERROI, FALOMI, GERMANÀ, PETRUCCIOLI, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta risulta approvata con 14 voti favorevoli ed uno contrario.

Piano industriale del Gruppo Alitalia (n. 540)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito dell'esame e rinvio) (R1394 b00, C08ª, 0035°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Apertosi il dibattito, interviene brevemente il senatore VERALDI il quale esprime l'apprezzamento del suo Gruppo per la relazione svolta dal senatore Falomi, che dichiara di condividere integralmente.

Il senatore SARTO, dopo aver espresso anch'egli apprezzamento per la posizione del relatore, segnala la questione della perdurante e mancata attuazione della carta dei servizi, osservando come tale situazione incida negativamente sul piano finanziario. Ritiene poi che il piano industriale di un'azienda come la compagnia di bandiera non possa non contenere precise indicazioni sulle questioni relative all'impatto ambientale, peraltro già emerse vistosamente con riferimento all'aeroporto di Malpensa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ, 29 SETTEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per la giornata di domani alle ore 14,30, per il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, del Piano industriale Alitalia, nonché per la trattazione, in sede referente, del disegno di legge n. 1138, recante «Disciplina del sistema delle comunicazioni».

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ, 30 SETTEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per giovedì 30 settembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

288ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole e forestali, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda che nella seduta del 27 luglio il Relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso i pareri sugli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 luglio). Successivamente, nella seduta del 15 settembre la Commissione ha fissato un nuovo termine per la presentazione di nuovi emendamenti all'articolo 4 (termine ulteriormente prorogato nella seduta del 21 settembre). Informa quindi che il nuovo fascicolo di emendamenti (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) include – oltre ai nuovi emendamenti all'articolo 4 ancora da illustrare – tutti i precedenti emendamenti già illustrati (ad esclusione degli emendamenti, all'articolo 4, ritirati nella seduta del 27 luglio) e sui quali erano stati già espressi, da parte del relatore e del Rappresentante del Governo, i pareri.

Il presidente CORTIANA informa che il senatore Bettamio gli ha testè consegnato la richiesta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, che l'A.S. 3832, in discussione, sia trasferito alla sede referente e discusso e votato dall'Assemblea. Il Presidente, nel prendere atto di tale richiesta, dopo aver accertato che la richiesta

è sottoscritta dal prescritto numero di componenti del Senato, avverte che l'esame proseguirà direttamente in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Esame e rinvio)

Il presidente CORTIANA, propone di dare per acquisito tutto il dibattito svoltosi nella precedente fase procedurale.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, poi, ricorda che la 5^a Commissione deve esprimersi su tutti i nuovi emendamenti presentati all'articolo 4 e che la 1^a Commissione deve esprimersi sull'emendamento 4.19, invita i presentatori dei nuovi emendamenti all'articolo 4 ad illustrarli.

Il senatore PREDÀ, nel dare per illustrato l'emendamento 4.16, ribadisce l'esigenza di identificare una soluzione adeguata ai problemi imposti agli operatori agricoli dalle modalità dei mutui agrari e fondiari attualmente in essere, ribadendo l'esigenza di facilitare la ricontrattazione dei mutui e le altre facoltà previste per i mutuatari dall'emendamento 4.16. A tale riguardo, nel ricordare che erano state originariamente presentate altre proposte emendative, a firma del suo Gruppo, per risolvere sul piano legislativo tale problema, ritiene non condivisibile il tenore dei pareri contrari resi al riguardo dalla Commissione bilancio, in particolare con riferimento alle proposte emendative che riguardavano i mutui erogati attualmente dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina ed anche, ai sensi della legislazione vigente, dalla RIBS. Nel ribadire di ritenere estremamente urgente una soluzione per una situazione che si presenta particolarmente onerosa per gli operatori, auspica che possa essere rivisto il tenore delle valutazioni (già formulate dalla Commissione bilancio in ordine agli emendamenti originariamente presentati), con riferimento alle nuove proposte emendative all'esame della Commissione relativamente all'articolo 4. Ritiene così di aver illustrato anche gli emendamenti 4.18, 4.21 (dopo avervi aggiunto la propria firma) e 4.19, precisando che tale emendamento affronta il problema delle esposizioni debitorie delle aziende del comparto danneggiate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Il senatore BEDIN dà per illustrato l'emendamento 4.14 (volto a consentire la riduzione, di un punto percentuale, del tasso di interesse relativo alle operazioni di assegnazione di terreni erogate dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, attraverso la previsione di un conferimento finanziario straordinario). Dà altresì per illustrato l'emendamento 4.15 (volto a prevedere un particolare

trattamento fiscale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli stipulati da coltivatori diretti).

Il senatore SARACCO dà per illustrato l'emendamento 4.17 e, dopo avervi aggiunto la propria firma, l'emendamento 4.20.

Il senatore BETTAMIO, prendendo la parola per una precisazione in ordine alla richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, sottolinea che l'andamento dell'*iter* del provvedimento (la cui relazione illustrativa era stata svolta dal relatore nel mese di aprile), sembra presumere una strategia che punta su tempi rallentati di esame salvo poi invocare improvvisamente l'urgenza. Nell'osservare che tale strategia è riscontrabile anche in altri settori e nell'andamento dei lavori di altri organismi parlamentari, il senatore Bettamio osserva che non si può «continuare a tirare la corda» nell'andamento dei lavori. Precisa conclusivamente che non sussiste da parte del suo Gruppo alcun atteggiamento ostruzionistico e ricorda che è in discussione, presso la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, un testo che affronta, a suo avviso, analoga problematica.

Il presidente CORTIANA precisa che il provvedimento in esame è stato originariamente assegnato in sede deliberante, richiamando l'andamento dei lavori per altri disegni di legge per i quali sono state avanzate analoghe richieste.

Il senatore PREDÀ, intervenendo in relazione alla precisazione fornita dal senatore Bettamio, sottolinea che tutto l'*iter* del provvedimento in esame è stato seguito con estrema attenzione da tutta la Commissione, nella consapevolezza dell'urgenza e della necessità di identificare una soluzione per alcuni rilevanti problemi. Nel rilevare peraltro come le questioni sul tappeto presentano delle implicazioni di carattere finanziario e di copertura, ancora all'esame della 5ª Commissione, auspica che i lavori della Commissione possano non essere eccessivamente influenzati da considerazioni che attengono più che altro alla sfera politica.

Il senatore BIANCO dichiara di convenire con il senatore Bettamio (osservando che forse è stato eccessivo il numero dei provvedimenti discussi in sede deliberante). Ritiene peraltro che occorre effettuare delle valutazioni caso per caso, al di fuori di schemi pregiudiziali.

Il senatore BUCCI, nel convenire con un rilievo espresso dal senatore Preda, osserva che la Commissione ha potuto lavorare focalizzando in particolare l'attenzione sulle reali problematiche del mondo agricolo. Ritiene peraltro necessario stigmatizzare che sussistono dei casi di provvedimenti, quale l'A.S. 3805, da tempo assegnato alla Commissione e che reca, oltre la sua firma, anche quella di una cinquantina di senatori, relativo a un tema di grande interesse ed attualità quale la privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche che non è stato finora posto

all'attenzione del dibattito e calendarizzato, nonostante le sue ripetute richieste.

Dopo che il presidente CORTIANA ha sottolineato che tale questione potrà essere affrontata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta di domani, ha la parola il senatore BEDIN il quale si sofferma brevemente sulle considerazioni già svolte in relazione alla richiesta di trasferimento alla sede referente del provvedimento in esame e osserva a tale riguardo che la scelta a favore della sede deliberante non deve, a suo avviso, essere collegata necessariamente alla urgenza dell'esame, bensì ad un'analisi dei contenuti dei provvedimenti, auspicando che comunque, nel legiferare, non si proceda comunque sotto la spinta dell'urgenza.

Il senatore PIATTI, intervenendo quindi in qualità di relatore del provvedimento, ricorda che il dibattito si è sviluppato al di fuori di atteggiamenti e valutazioni di tipo pregiudiziale, come dimostra il tenore dei pareri da lui espressi, in qualità di relatore, su molte proposte emendative, anche dell'opposizione, Nell'osservare che presumibilmente il provvedimento avrebbe potuto essere approvato anche prima della pausa estiva, ove la 5ª Commissione avesse formulato delle valutazioni positive su alcune importanti questioni, con riferimento alla ultima affermazione del senatore Bucci, sottolinea il clima costruttivo comunque sviluppatosi anche nell'ambito delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e ricorda di essere lui stesso fra i firmatari di un disegno di legge relativo all'istituzione dei distretti agroalimentari, non ancora preso in esame dalla Commissione.

Il senatore RECCIA è dell'avviso che sia necessario prendere atto che è accaduto un fatto politicamente rilevante, di cui occorre pertanto tenere conto. Nel ritenere di poter meglio interpretare gli interessi espressi dai produttori piuttosto che quelli espressi dal sistema bancario, ricorda che l'obiettivo che si intendeva perseguire era di riportare le modalità di indebitamento dei produttori a livelli e condizioni più accettabili ed omogenee. Dopo aver ricordato la complessa vicenda relativa all'AIMA - AGEA e alle perduranti difficoltà operative, auspica un abbattimento dei tassi di interesse, pur osservando che alcune proposte emendative presentate relativamente alla Cassa per la formazione della proprietà contadina non avevano senso sul piano finanziario in quanto finivano coll'accollare ulteriori oneri a carico del sistema pubblico e statale. Auspica conclusivamente che il seguito del dibattito possa svolgersi in un clima sereno e improntato alla massima chiarezza.

Il presidente CORTIANA, ricordando che sono attesi i pareri della 1ª e della 5ª Commissione, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda che nell'ultima seduta del 22 settembre la Commissione ha concluso la discussione generale, con lo svolgimento delle repliche. Informa inoltre che sono stati presentati un ordine del giorno ed alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) sui quali è stato richiesto il parere della 5ª e della 1ª Commissione.

Il senatore BETTAMIO, ribadendo l'esigenza di prevedere adeguati risarcimenti anche per altri comparti della filiera dei prodotti ittici, in seguito al fermo delle attività di pesca per gli eventi bellici, dà per illustrato un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca,

premesso che:

per gli eventi bellici che erano in corso nei Balcani, il Ministro per le politiche agricole ha emanato il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, che prevede risarcimenti solo per le marinerie coinvolte dal fermo pesca;

tale fermo per cause belliche danneggia anche altre parti della filiera dei prodotti ittici, ossia gli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio;

considerato che:

gli operatori delle suddette categorie, oltre al mancato reddito, sono costretti a mantenere costanti le spese fisse di gestione dei loro esercizi;

impegna il Governo:

a riconoscere anche a tali categorie lo stato di «crisi» poiché completano la filiera del settore ittico ed a predisporre un provvedimento in loro favore».

0/4205/1/9

SCOPELLITI, AZZOLLINI, PASTORE, GERMANÀ, MINARDO,
BUCCI, BETTAMIO

Il senatore RECCIA, tenuto conto che tale ordine del giorno affronta questioni per le quali i successivi emendamenti, aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 2 del decreto, prevedono differenziate soluzioni normative, segnala l'opportunità di posporre la trattazione dell'ordine del giorno, al fine di esaminarlo dopo che la Commissione abbia discusso tali emendamenti.

Il presidente CORTIANA, nel ricordare che l'ordine del giorno trattava problemi attinenti all'articolo 1 del decreto-legge in esame, dispone di accantonare l'ordine del giorno n. 1, e di discuterlo dopo l'esame degli emendamenti, aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 2.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 2.0.3, sottolineando che tale proposta emendativa intende affrontare la problematica degli operatori commerciali ittici, dei titolari di stabilimenti di lavorazione del pesce e dell'indotto, la cui attività sia stata turbata dal fermo delle attività di pesca, disposto in fasi consecutive dal 14 maggio al 31 agosto 1999 dalla legislazione vigente. Nel precisare che tale proposta prevede un opportuno ampliamento della platea dei beneficiari, ricorda che gli effetti delle attività belliche non si sono esauriti e che sono ipotizzabili ancora delle situazioni di rischio, alle quali, da parte del Governo e del Parlamento, occorre fornire delle risposte efficaci.

Il RELATORE, richiamandosi alle considerazioni già svolte nel corso della relazione illustrativa, dà per illustrato l'emendamento 2.0.1, che traduce in una concreta proposta emendativa gli impegni a suo tempo assunti.

Il senatore BETTAMIO dà per illustrato l'emendamento 2.0.2 che prevede una soluzione concreta, attraverso l'erogazione di una specifica indennità, ai problemi degli operatori dell'indotto (questione affrontata anche nell'ordine del giorno n. 1 dianzi illustrato).

Il presidente CORTIANA, tenuto conto che sono attesi i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3832**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'AIMA e l'Ente nazionale risi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, sino all'istituzione dell'apposito ufficio per la certificazione dei conti annuali.».

1.1

MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Fino» inserire le seguenti: «al 31 dicembre 1999, data ultima entro la quale si provvede».

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «Ente nazionale risi» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1999.».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.2

PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... L'attività di certificazione di cui al precedente comma è esercitata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.3

PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)».

1.6

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione ovvero il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.».

4.16

PREDÀ, BEDIN, SARACCO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «aziendali» con la parola: «agrari».

4.3

MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione» con le altre: «Il mutuatario può chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «richiedere la ricontrattazione dei mutui» con le seguenti: «richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.6

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «ricontrattazione» con la seguente: «rinegoziazione».

4.5

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui» inserire le seguenti: «con la riduzione dell'ipoteca originaria».

4.2

PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina, e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicate, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelle stabilite per le nuove operazioni.

... I contributi di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, costituiscono, per la quota capitale, apporti dell'azionista al capitale sociale ai sensi e per gli effetti della medesima legge n. 700 del 1983».

4.18

PREDA, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Al fine di ridurre il tasso di interesse di un punto percentuale per le operazioni di assegnazione di terreni in essere al 1° gennaio 1999, è attribuito alla Cassa per la formazione della proprietà contadina un contributo straordinario di lire 9 miliardi annui, a partire dall'anno 1999.

... All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

4.14

BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«.... A valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente alla data di approvazione della presente legge, il tasso applicato alle operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è quello stabilito dalla stessa Cassa per le nuove operazioni».

4.1

PREDÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a utilizzare sino al 10 per cento delle disponibilità destinate a nuove operazioni per ridurre il tasso di dilazione di pagamento a suo tempo accordato nella misura massima di un punto percentuale, privilegiando le operazioni a tasso più elevato e di maggiore durata residua».

4.21

BARRILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a ridurre il tasso di interesse sino a un punto di percentuale per le operazioni di assegnazione di terreni stipulate entro il 30 giugno 1998, in essere da non più di venti anni, nei limiti delle nuove assegnazioni pubbliche».

4.17

SARACCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad emanare le norme di attuazione del presente articolo».

4.7

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1985, n. 284. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.».

4.9

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Nelle more della rinegoziazione dei mutui, a favore delle imprese agricole che ne fanno richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino a ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione di quelle già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.12 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni e integrazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento. I contributi di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, costituiscono, per la quota capitale, apporti dell'azionista al capitale sociale ai sensi e per gli effetti della medesima legge n. 700 del 1983.».

4.13

PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Nel caso di estinzione anticipata di finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento e non siano trascorsi più dei due terzi della durata complessiva dell'operazione, la società concedente, ad istanza dell'interessato, può rifinanziare alle condizioni al momento praticate il progetto originario nei limiti e per la durata del debito residuo, anticipatamente estinto».

4.20

BARRILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, e relative pertinenze, stipulati da coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono soggetti all'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

... I soggetti di cui al comma precedente decadono delle suddette agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula, alienano volontariamente il fondo ovvero cessano di coltivarlo o di condurlo direttamente.».

4.15

BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«... A favore delle imprese di cui al comma 1 e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigo-

re della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

... Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

... Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende suddette scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.».

4.19

PREDA, BEDIN, BARRILE, SARACCO

Art. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annui, a partire dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

5.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«...Agli oneri conseguenti gli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di

definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni per l'anno finanziario 1999.

... Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

6.1 VELTRI, SCIVOLETTO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, BRUNO GARNERI, MUNGARI, BEVILACQUA, MARINI, VERALDI, CARCARINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concesse in comodato dalla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF S.p.A. al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.2 (Nuovo testo)

CUSIMANO, RECCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e la struttura di ricerca connessa all'azienda sperimentale Ovile e le aziende sperimentali di Mezzi, Ovile e Cesurni, concessi in comodato dalla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF S.p.A. al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali, fino all'attuazione della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Nelle more di tale riforma, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.3

MARINO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144 e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

7.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401 ad altri prodotti agricoli)

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, saranno stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della citata legge 24 luglio 1985, n. 401.».

7.0.1

SCIVOLETTO, PREDA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

7.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Mutui di miglioramento fondiario in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la parziale copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario accessi dalle regioni in attuazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata la spesa annua di lire 10 miliardi. L'importo suddetto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito tra le regioni entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Anagrafe del bestiame)

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1999 destinate al finanziamento dell'indennità per l'abbattimento di

animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, l'importo di lire 15 miliardi è finalizzato all'avviamento a livello locale e regionale della banca dati informatizzata, collegata in rete, di cui alla direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovine e suine; la banca dati a livello centrale è istituita senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Finanziamento all'Agecontrol)

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol S.p.A., di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 625 milioni per l'anno 1999, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625 milioni per l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.5

CUSIMANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 2 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazioni economiche per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.6

CUSIMANO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 16 giugno 1998, n. 193)

1. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 16 giugno 1998, n. 193, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ed altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza”».

7.0.7

SARACCO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4205**al testo del decreto-legge****Art. 2.**

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. In dipendenza del fermo delle attività di pesca, disposto, in fasi consecutive, dal 14 maggio 1999 al 31 agosto 1999, dalla legislazione vigente, è riconosciuto agli operatori commerciali ittici, ai titolari di stabilimenti di lavorazione del pesce e di attività dell'indotto, siano essi persone fisiche o giuridiche, operanti nei mercati turbati da detti provvedimenti, un rimborso fiscale nella misura e con le modalità che verranno definite, con decreto del Ministero dell'industria, d'intesa col Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto al comma 1, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nella previsione del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni.».

2.0.3

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, BONATESTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinag-

gio, è concesso, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, come prorogato dall'articolo 1, una indennità pari ad un massimo di lire 200.000 giornaliera, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le Regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione della pesca e di facchinaggio, è concesso, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità pari ad un massimo di lire 200.000 giornaliera, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, al riparto e al trasferimento dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, valutati in lire 31.000 milioni per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.».

2.0.2

MINARDO, GERMANÀ, BUCCI, BETTAMIO

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

268ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3194
(A007 000, C10ª, 0055º)

Il senatore DE CAROLIS, dopo aver formulato il proprio ringraziamento al Presidente per aver voluto aderire alla richiesta di avviare l'esame del disegno di legge di riforma dell'artigianato, di cui è primo firmatario, esprime il proprio rammarico per non aver potuto partecipare alla seduta in cui il senatore Cazzaro ha svolto la propria relazione. Dichiarò, peraltro, di non aver condiviso la decisione di sospendere l'esame dello stesso disegno di legge al fine di incontrare i rappresentanti delle categorie interessate. A suo avviso, sarebbe stato opportuno concludere in ogni caso la discussione generale.

Il presidente CAPONI precisa che l'approfondimento della materia trattata nel disegno di legge, attraverso l'acquisizione dei pareri, non solo delle categorie interessate, ma anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, nonché di quelli delle regioni, non può che essere preliminare alla discussione del testo. La Commissione ha ritenuto quindi all'unanimità che tale modo di procedere fosse quello più idoneo a garantire una adeguata riflessione sui temi oggetto del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i

disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il senatore MUNGARI esprime, a nome della sua parte politica, contrarietà sul testo in esame. A suo avviso, l'attività tipica dell'ENIT non è riconducibile a quella di un'impresa commerciale. Pertanto, non appare congrua la trasformazione dell'ente in una società per azioni: da ciò deriverebbe, tra l'altro, la sua sottoposizione allo statuto dell'imprenditore e la responsabilità illimitata dello Stato, unico azionista almeno nella fase iniziale, in solido con la medesima società.

Ritiene che tale eccezione abbia un valore decisivo e si augura che sia valutata in modo adeguato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Osserva, inoltre, che il ministero del Tesoro, valutando lo schema di decreto legislativo a suo tempo predisposto, aveva avanzato perplessità anche in relazione alla possibile configurazione di un conflitto di interesse e al rischio di violazione di norme comunitarie. Su tale ultimo aspetto considera essenziale l'acquisizione del parere della Giunta per gli affari europei.

Ritiene che sarebbe preferibile, quindi, seguire un'altra strada per la riforma dell'ENIT, ad esempio studiando la possibilità di istituire una agenzia pubblica e che, in ogni caso, si dovrebbe sollecitare l'emanazione del regolamento previsto fin dal 1995 e richiesto recentemente anche dalla Corte dei conti.

Il senatore DEMASI concorda con le obiezioni formulate dal senatore Mungari ed in particolare sulla inopportunità di affidare lo svolgimento di attività di natura pubblica, come quelle che concernono la promozione dell'Italia all'estero, ad una società per azioni. Sarebbe preferibile, a suo avviso, impegnarsi per migliorare i servizi forniti dall'ENIT utilizzando in modo efficace gli strumenti esistenti.

Nel rinviare la formulazione di specifici rilievi alla fase in cui sarà esaminato l'articolato del testo in esame, dichiara di concordare anche con la richiesta di parere alla Giunta per gli affari europei sui profili comunitari di competenza.

Il presidente CAPONI ritiene che la trasformazione dell'ENIT in società per azioni possa contribuire ad introdurre nelle attività di promozione turistica all'estero elementi di elasticità e di rapidità che appaiono essenziali per lo svolgimento di tale fondamentale servizio pubblico. Il controllo della società da parte dello Stato garantisce, d'altra parte, sul mantenimento del carattere di indipendenza con cui tale servizio deve essere svolto. Esprime, pertanto, il proprio avviso favorevole sul contenuto del testo in esame.

Il senatore PAPPALARDO si richiama alla esperienza dei principali paesi europei, sottolineando come, ad esempio, il modello francese, notoriamente molto efficace, preveda la partecipazione nell'organismo che si occupa della promozione turistica all'estero, dello Stato, degli enti territoriali e dei privati.

Quanto alla obiezione sulla difficoltà di applicare all'ENIT le norme sulle società commerciali, sottolinea che le attività affidate alla istituenda società per azioni hanno una indubbia incidenza economica.

Il senatore MUNGARI precisa che neanche nel modello francese si utilizza lo strumento della società per azioni che, ribadisce, non appare idoneo per attività di tutela dell'interesse del turismo nazionale.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario MORGANDO, replica agli intervenuti, sottolineando l'importanza del turismo per l'economia italiana e ricorda che le più recenti scelte legislative hanno orientato la regolamentazione di tale settore verso una impostazione che tiene conto in modo prevalente del carattere produttivo dell'attività turistica. In tal senso, devono essere interpretati, a suo avviso, l'estensione al settore turistico della legge n. 488 del 1992 e lo stesso inserimento delle competenze amministrative in materia di turismo all'interno del nuovo Ministero delle attività produttive.

In questo quadro, appare essenziale valorizzare l'azione dell'ENIT attraverso una maggiore flessibilità della sua struttura organizzativa e degli strumenti operativi di cui dispone. Per tali ragioni, il Governo condivide il contenuto del testo all'esame della Commissione, che rispecchia, nelle sue scelte essenziali, quanto previsto nello schema di decreto legislativo a suo tempo predisposto in attuazione della legge n. 59 del 1997, che non è stato possibile emanare in tempo utile.

Sottolinea, quindi, come, attraverso la trasformazione in società per azioni, sarà possibile rafforzare i caratteri di imprenditorialità e professionalità che appaiono necessari per una piena efficacia dell'azione di promozione turistica all'estero, anche se non debbono essere sottovalutati i positivi risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni nella riorganizzazione dell'ENIT. Precisa infine che, non essendovi dubbi sulla qualificazione di pubblico servizio delle attività espletate dall'istituenda società, non sembrano configurarsi violazioni di norme comunitarie. Si riserva di avanzare talune osservazioni specifiche nel corso dell'esame dell'articolato.

Replica quindi il relatore GAMBINI, il quale, dopo aver sottolineato il rilevante recupero di efficienza che si è registrato nella gestione dell'ENIT anche in presenza di una significativa riduzione di personale e di contribuzione pubblica, osserva che tale positiva azione incontra ora un limite non superabile nella natura giuridica dell'ENIT.

Di fronte alla espansione del mercato turistico e alle grandi potenzialità dell'Italia in tale settore, a suo giudizio, è indispensabile puntare

con determinazione ad una presenza organizzata all'estero, che sia in grado di orientare in modo efficace i flussi turistici. Per far sì che ciò possa avvenire, occorre utilizzare strumenti di natura privatistica, sia nelle attribuzioni di responsabilità che nei rapporti di lavoro. Si tratta di una scelta, già compiuta in altri settori, che consentirà la graduale partecipazione a tali attività anche di soci privati.

Quanto alla richiesta di acquisire, sui profili comunitari, il parere della Giunta per gli affari europei, non si oppone a tale esigenza di approfondimento, anche se prende atto della valutazione testé fornita dal Rappresentante del Governo e segnala l'opportunità di non ritardare ulteriormente la conclusione dell'esame.

Il presidente CAPONI prende atto della richiesta avanzata dai senatori Mungari e Demasi di acquisire il parere della Giunta degli affari europei, nonché della valutazione del relatore e propone di procedere in tal senso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0055°)

Il senatore TRAVAGLIA ritiene opportuno che la Commissione proceda alla audizione del presidente della Telecom S.p.A., signor Roberto Colaninno, sulle recenti notizie concernenti la evoluzione degli assetti societari e dei relativi piani industriali nel campo delle telecomunicazioni, in seguito alla avvenuta privatizzazione.

Il presidente CAPONI, dopo aver ricordato che già nel mese di giugno era stata avanzata una analoga richiesta da parte del senatore Larizza e che era stato deciso un breve rinvio della audizione al fine di attendere la definizione dei piani industriali della Telecom S.p.A., concorda sulla opportunità di procedere al più presto alla audizione. Propone, pertanto, di convocare il Presidente della Telecom S.p.A. in una seduta da concordare nel corso delle prossime settimane.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

Il presidente CAPONI comunica che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 30 settembre alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

376^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0128^o)

In apertura di seduta, il presidente SMURAGLIA riferisce alla Commissione sulle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, riunitosi immediatamente prima della Commissione: dopo aver deliberato di inserire, a seguito della segnalazione effettuata dal Gruppo di Forza Italia, nel programma dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 4159, sul rendiconto annuale di esercizio delle organizzazioni sindacali, l'Ufficio di Presidenza, accogliendo la proposta formulata dal Presidente, ha approvato, in attuazione del programma già deliberato nella seduta del 15 settembre, un calendario di massima del sopralluogo in Finlandia, Svezia e Danimarca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro, il cui svolgimento è stato autorizzato dal Presidente del Senato con lettera in data 21 settembre 1999. La missione dovrebbe svolgersi dal 24 al 29 ottobre, e prevedere, per ciascun paese visitato, incontri con le Commissioni parlamentari e con gli organi del Governo e gli enti competenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. Dopo un approfondito dibattito, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che la delegazione sia formata, oltre che dal Presidente, da quattro componenti della maggioranza e tre dell'opposizione. Su proposta del senatore Duva, l'Ufficio di Presidenza ha dato mandato al Presidente di valutare la possibilità di integrare tale delegazione, aumentando di una unità il numero complessivo, ove si rendesse necessario assicurare una maggiore rappresentatività della stessa.

Su tali basi, verrà predisposto un preventivo delle spese, che verrà trasmesso alla Presidenza del Senato al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva allo svolgimento del sopralluogo. Inoltre, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, ha deliberato, per quanto attiene alla pubblicità dei lavori, di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare il resoconto stenografico a pubblicazione simultanea, e di accordare preventivamente l'assenso, ove richiesto, all'attivazione del circuito televisivo interno per le sedute in cui si terranno le audizioni.

Avendo la Commissione preso atto di tali comunicazioni, il Presidente dà poi conto dei contenuti della lettera inviatagli dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in risposta ad una nota della Presidenza della Commissione in data 27 luglio, relativamente al mancato invio delle relazioni tecniche richieste, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, dalla Commissione bilancio, chiamata ad esprimersi in sede consultiva su alcuni provvedimenti per i quali la Commissione è competente in via primaria. In particolare, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fa sapere che non sono stati ravvisati oneri a carico del bilancio dello Stato per il disegno di legge n. 2389, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; di ciò il Ministero stesso ha già dato comunicazione al Ministero del tesoro ed alla Presidenza della Commissione bilancio. Sul disegno di legge in materia di telelavoro, derivante dall'unificazione di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, è stato comunicato dal Ministero al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento che alcune genericità nella formulazione del provvedimento non hanno consentito di procedere alla quantificazione degli oneri. Con alcune difficoltà a valutare l'entità effettiva degli oneri a causa della particolare composizione della platea dei beneficiari, gli uffici tecnici del Ministero stanno poi effettuando le valutazioni riguardanti lo schema di testo unificato dei disegni di legge n. 1137 e n. 3950, sulla ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, religiosi o sindacali, e i disegni di legge n. 3786 e 3928, recanti norme previdenziali per gli spedizionieri doganali. È infine pervenuta alla Commissione bilancio, che ha già espresso il parere, la relazione tecnica riguardante il disegno di legge n. 2761 sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti, mentre per quel che concerne un emendamento del relatore al disegno di legge n. 2966, recante misure in favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento che la competenza alla quantificazione dei relativi oneri appartiene al Ministero delle finanze.

Il Presidente avverte infine che, non essendo stato possibile assicurare la presenza per la seduta odierna, un rappresentante del Governo interverrà alla seduta già convocata per domani, per fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione in merito agli effetti finanziari del citato disegno di legge n. 2761.

*IN SEDE REFERENTE***(4068) SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore DUVA, relatore, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo affronta una materia molto complessa, addentrandosi in un territorio ancora in larga misura inesplorato, con il fine di delineare una disciplina delle figure professionali della sicurezza del lavoro, rispetto alle quali la normativa vigente risulta lacunosa, quando non inesistente, o inadeguata. Occorre altresì considerare che la disciplina della sicurezza del lavoro sta diventando un punto cruciale nel processo di rinnovamento del diritto del lavoro, in un momento in cui il progressivo decentramento sul territorio della produzione e la conseguente tendenza alla frammentazione delle tipologie di rapporto di lavoro impongono un approccio innovativo anche alle problematiche ed ai metodi dei controlli e della sorveglianza. In una fase di transizione quale, per molti versi, è quella attuale, si verifica quindi il paradosso per cui la vigente normativa in materia di sicurezza, ancora modellata sui rapporti di lavoro tradizionali, non tenendo sufficientemente conto delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni, si caratterizza da un lato per una normazione sovrabbondante e, dall'altro, per vistose lacune.

A queste esigenze di aggiornamento e di adeguamento viene incontro il provvedimento in titolo che, inoltre, dà seguito, sul piano normativo, alle conclusioni di due indagini conoscitive condotte dalla Commissione: la prima, sul tema globale della sicurezza e dell'igiene del lavoro, svolta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, dal gennaio al luglio 1997; la seconda, sulla figura professionale del medico competente, conclusasi con un documento approvato il 22 aprile 1999. Anche per questo aspetto, si deve esprimere un convinto apprezzamento per lo sforzo compiuto dal presidente Smuraglia, al fine di configurare sbocchi concreti all'attività conoscitiva.

Entrando nel merito dell'articolato, il relatore fa presente che il disegno di legge è strutturato in cinque titoli, dedicati, rispettivamente, alla figura del responsabile del servizio di prevenzione, del consulente per la sicurezza, dell'ergonomo, del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro e del medico competente.

Con una scelta che appare coerente, l'impegno ad approfondire le definizioni normative si è concentrato soprattutto sulle figure professionali per le quali la regolazione risulta meno dettagliata e più incerta, ossia i consulenti per la sicurezza e gli ergonomi. In particolare, per la figura del consulente, la soluzione ricercata va nel senso di delineare una qualificazione professionale caratterizzata da requisiti ben individuati, senza però ricorrere alla creazione di un albo professionale. Per la prima volta poi, al titolo terzo, si cerca di delineare la figura professionale dell'ergonomo, tenendo conto che il decreto legislativo n. 626 del 1994,

fortemente innovativo rispetto al passato, ha fatto riferimento ai criteri ergonomici, senza però definire i soggetti dotati di competenze tecniche e scientifiche adeguate in quel campo.

Un altro sforzo di più puntuale definizione normativa è rivolto alla figura del tecnico della prevenzione, sulla quale le indicazioni fornite dalla normativa vigente, e soprattutto dal decreto ministeriale n. 58 del 1997, appaiono insufficienti a definire profili professionali adeguati.

Il metodo che si è seguito nella predisposizione dei disegni di legge, prosegue il relatore, consiste nel definire le singole figure professionali, in relazione ad evidenti carenze della normativa vigente, indicando analiticamente i requisiti scientifici e professionali necessari per lo svolgimento delle specifiche funzioni.

Viene poi previsto un sistema di accreditamento per il riconoscimento della sussistenza dei predetti requisiti: un tale sistema, i cui positivi risultati sono evidenziati nella relazione introduttiva del provvedimento anche con riferimento ad esperienze di altri paesi europei, si propone soprattutto di evitare inutili appesantimenti burocratici e ridurre complessivamente gli oneri a carico delle aziende e dei singoli.

Poiché un tale meccanismo costituisce uno dei punti più qualificanti del disegno di legge all'esame, occorrerà in particolare valutare se esso, e le specifiche modalità indicate per la sua attuazione agli articoli 3, 7 ed 11, sia l'unico e comunque il più idoneo a perseguire le condivisibili finalità sopra indicate, tenendo presente, in particolare, che la problematica dell'accertamento dei requisiti professionali si presenta in modo differente da un lato per l'ergonomo, che costituisce una figura professionale maggiormente esterna all'impresa, e dall'altro per il consulente per la sicurezza e per il responsabile del servizio di prevenzione, l'attività dei quali si svolge più direttamente a contatto con la vita delle aziende.

In materia di accreditamento, si pone inoltre il problema di valutare i costi a carico delle imprese di minori dimensioni: a tale proposito, considerato che ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in titolo, le spese relative all'accREDITamento sono a totale carico del richiedente, occorrerebbe valutare invece se non sia possibile estendere anche alle piccole imprese il principio sancito all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 626 – in base al quale le misure relative alla tutela della salute durante il lavoro non devono in alcun modo comportare oneri finanziari per i lavoratori – ponendo gli oneri derivanti dalle operazioni di accREDITamento a carico della fiscalità generale.

In linea di principio, va poi tenuto presente che ogni scelta legislativa deve essere conseguente con l'architettura complessiva del decreto legislativo n. 626 del 1994, che si basa sulla responsabilità del datore di lavoro, coerentemente con le direttive comunitarie delle quali la legislazione nazionale costituisce l'attuazione. Da un tale elemento di fondo, deriva l'esigenza di salvaguardare la sfera di autonomia propria dell'imprenditore per quanto riguarda la scelta dei collaboratori nel campo della sicurezza e prevenzione, pur nell'ambito dei requisiti predeterminati. È necessario pertanto assicurare la permanenza di un rapporto fiduciario e, per altro verso, evitare di dare vita a norme che comportino una

frammentazione della responsabilità, unitariamente concepita dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Quest'ultimo appare sostanzialmente innovato dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), nella parte in cui si prevede che il responsabile del servizio di prevenzione possa impartire direttive per l'attuazione della politica aziendale della sicurezza. Su questo profilo, si impone pertanto una approfondita riflessione.

Altri punti, più specifici, riguardano da un lato l'articolo 17, per il quale, al comma 1, oltre che nella rubrica, appare preferibile parlare di elenco regionale dei medici competenti piuttosto che di albo, e dall'altro le disposizioni transitorie di cui all'articolo 4, per le quali, al comma 1, il termine di tre anni risulta troppo ampio rispetto all'attuazione di un sistema di sicurezza che spesso stenta a delinearsi in modo definitivo.

In conclusione, il relatore, riprendendo alcuni spunti contenuti nella relazione introduttiva relativamente ai contributi provenienti da alcune realtà associative nella messa a punto di una più puntuale disciplina della materia oggetto del disegno di legge in titolo, osserva che il dibattito in Commissione potrebbe essere arricchito e stimolato da contributi di soggetti esterni, attraverso la previsione di un ciclo di audizioni informali, da tenersi presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione. Si riserva pertanto di formulare una proposta più dettagliata nel prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'ampia e stimolante relazione, che ha indicato con chiarezza i punti essenziali da approfondire nel dibattito in Commissione, fa presente, con riferimento al suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Duva, che è già pervenuta una formale richiesta di audizione da parte della Confidustria, alla quale egli ha risposto fornendo assicurazioni circa l'intendimento della Commissione di acquisire l'avviso delle parti sociali sul disegno di legge in titolo, nel contesto di un più ampio programma di audizioni che il relatore potrà comunque proporre in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(478) Roberto NAPOLI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(1590) DE ANNA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(2150) SALVATO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio 1999.

Il Presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato proposto dal relatore, senatore Baldassare Lauria.

Il senatore CAMERINI, dopo aver osservato che forse la formulazione dell'articolo 2, in materia di requisiti e compiti dell'informatore scientifico del farmaco, potrebbe essere migliorata, fa presente che i diplomi di laurea che consentono l'esercizio della professione di informatore scientifico appaiono assai diversificati e in alcuni casi non tali da assicurare un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dei farmaci, né dal punto di vista del loro impiego clinico né da quello della loro composizione chimica. Per quanto poi riguarda l'iscrizione all'albo, occorrerebbe chiarire se questa è compatibile con il contemporaneo svolgimento di un altro tipo di attività da parte dell'iscritto.

Il senatore TOMASSINI fa presente, a nome del Gruppo Forza Italia, che se da un lato occorre riconoscere l'esigenza di regolamentare la materia affrontata dal testo in esame, dall'altro lato sussistono giustificate perplessità sul fatto che la normativa proposta sia la più opportuna per conseguire gli obiettivi desiderati. Tali perplessità, del resto, sono state recentemente riproposte dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ed in effetti appare assai discutibile che strumenti quali la limitazione dell'accesso alla professione e l'obbligo per le imprese farmaceutiche di attingere dall'albo rappresentino le modalità migliori per assicurare le necessarie garanzie di una corretta informazione sul farmaco: infatti un adeguato codice di comportamento deontologico appare, al riguardo, strumento preferibile, mentre non può sottacersi che analoghe esigenze di garanzia attengono anche all'attività delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere. Una simile considerazione risulta inoltre rafforzata dalla tendenza in atto a livello comunitario nel senso di ridurre allo stretto indispensabile il numero delle professioni protette. Il Gruppo di Forza Italia si riserva pertanto di migliorare il testo in esame presentando opportuni emendamenti.

Il senatore DI ORIO ringrazia in primo luogo il relatore, senatore Baldassare Lauria, per avere fattivamente contribuito ad accelerare l'*iter* del provvedimento, raccogliendo la sollecitazione avanzata dal Gruppo dei Democratici di Sinistra il quale da tempo avverte l'esigenza di definire in modo adeguato, apprestando le dovute garanzie, la figura dell'informatore scientifico del farmaco. Tale figura professionale, infatti, da un lato è chiamata a svolgere un compito di indubbia delicatezza, ma dall'altro si trova sottoposta alla preponderante pressione delle aziende farmaceutiche, rischiando di vedere eccessivamente compresso il proprio spazio di professionalità. Appare pertanto necessario definire con chiarezza il ruolo e i compiti degli informatori, valorizzandone la professionalità e introducendo adeguati strumenti di tutela. In ordine ai citati obiettivi il testo unificato predisposto dal relatore va senz'altro giudicato positivamente e rappresenta una solida base di discussione rispetto agli emendamenti che verranno presentati.

Il senatore BRUNI, in relazione al rilievo formulato inizialmente dal senatore Camerini, suggerisce l'opportunità di inserire tra i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, anche alcune lauree brevi, tra cui in particolare quella in scienze infermieristiche. Nel condividere poi gli elementi di perplessità illustrati dal senatore Tomassini, ritiene preferibile, all'istituzione di uno specifico albo degli informatori scientifici del farmaco, la compilazione di un più semplice elenco.

Prende la parola il senatore MANARA, il quale esprime un giudizio complessivamente non contrario al testo unificato, che si sforza di contemperare diverse esigenze e che peraltro non manca di suscitare talune riserve. In primo luogo i diplomi di laurea che consentono l'esercizio della professione riguardano indirizzi di studio tra loro alquanto lontani e prefigurano pertanto una nociva frantumazione della figura pro-

fessionale dell'informatore scientifico. Inoltre, se in linea di massima appare condivisibile la scelta di istituire un albo come struttura di raccordo e di implementazione, anche per mezzo di un sistema di sanzioni disciplinari, di un codice deontologico, suscita d'altra parte perplessità la disposizione di cui all'articolo 24, che in sede di prima applicazione della legge considera di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, periodo che appare troppo breve per attestare l'effettivo conseguimento di una matura esperienza professionale.

Il senatore MONTELEONE, ricordato l'*iter* lungo e travagliato dei disegni di legge che si propongono la regolamentazione dell'attività degli informatori scientifici, si riserva di esplicitare la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale sul testo in sede di esame dell'articolato.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore Baldassare LAURIA, prendendo atto che in linea di massima il testo proposto ha raccolto il consenso della maggior parte delle forze politiche, ritiene senza dubbio meritevoli di considerazione le osservazioni formulate dal senatore Camerini ed osserva, in particolare, che il testo si fa carico della esigenza di assicurare l'aggiornamento professionale degli informatori scientifici. Per quanto concerne le lauree che consentono l'accesso alla professione, si può ipotizzare l'inserimento di ulteriori diplomi di laurea, mentre quello delle cosiddette lauree brevi determinerebbe, a suo giudizio, un eccessivo allargamento del criterio. Rispondendo poi al rilievo formulato dal senatore Manara, fa presente che l'articolo 24 è stato dettato dall'esigenza di non penalizzare, almeno nella prima fase applicativa della legge, una categoria di soggetti che ha esercitato la professione di informatore scientifico per un periodo apprezzabile.

Il sottosegretario Mangiacavallo dichiara che il Ministero della sanità condivide l'impostazione generale del provvedimento, che si pone in linea con gli obiettivi generali del rispetto della dignità degli operatori, della formazione permanente e del rispetto di un codice deontologico. Qualche perplessità suscita l'istituzione di un albo, giacché tale strumento viene preferibilmente utilizzato in relazione all'esercizio di libere professioni. Al riguardo è peraltro possibile individuare soluzioni alternative che consentano comunque di raggiungere l'obiettivo fondamentale di riconoscere e garantire una figura professionale che si qualifica come tale non solo e non tanto perché in possesso di un titolo di laurea, ma in quanto caratterizzata da un *cursus* formativo adeguato allo svolgimento di compiti di indubbio rilievo.

Il Presidente fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 8 ottobre alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B40°, 0020°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che in data 27 settembre 1999 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Antonio Pizzinato in sostituzione del senatore Luciano Guerzoni, dimissionario.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di invalidi civili»

(Rinvio del seguito dell'esame)

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40°, 0069°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che il relatore, senatore Enrico Pelella, oggi impossibilitato a intervenire, ha preannunciato l'intenzione di presentare, oltre alla proposta di parere, un eventuale documento di indirizzo sulla questione del trasferimento alle regioni delle competenze in materia di concessione di benefici agli invalidi civili. Tale documento, se il relatore ne riterrà effettivamente opportuna la presentazione, verrà discusso a conclusione dell'esame dello schema di decreto in titolo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0066^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

considerato che il provvedimento – prevedendo il trasferimento alle regioni di circa 30 mila chilometri di strade statali – rappresenta il più imponente atto di decentramento ad oggi compiuto dallo Stato;

considerato altresì che alla definizione del testo si è pervenuti dopo un intenso lavoro preparatorio, con un atto di concertazione tra Stato e regioni, sancito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 14 luglio scorso;

preso atto che il provvedimento rispecchia quindi le volontà dei soggetti interessati, anche se si riscontra un atteggiamento diverso da parte delle singole regioni in quanto le regioni centrali e settentrionali tendono ad acquisire maggiori competenze mentre le regioni insulari e meridionali tendono a lasciare maggiori competenze allo Stato centrale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

A) la Commissione condivide e fa proprie le valutazioni espresse dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni in relazione all'attuazione del decreto legislativo:

1) l'individuazione della rete nazionale non costituisce acquiescenza al conferimento delle funzioni che resta subordinato all'accordo tra Stato e regioni in merito all'attribuzione delle risorse;

2) per evitare interruzioni del servizio stradale, fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni, sarà l'Anas che continuerà ad esercitare tutti i compiti attinenti alle strade della rete statale non mantenute alla competenza statale;

3) è necessaria la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico-politico presso il Ministero dei lavori pubblici, cui partecipino i rappresentanti di tutte le regioni, i rappresentanti dei ministeri competenti e i rappresentanti dell'Anas, per predisporre una intesa in ordine agli investimenti Anas sulle strade della rete nazionale.

B) I modelli organizzativi conseguenti al trasferimento saranno fissati dalle regioni. Tuttavia è necessario, nel periodo di transizione, che lo Stato assicuri il massimo di collaborazione evitando di ingenerare la sensazione di un decentramento «per abbandono». Si rileva inoltre che le regioni non hanno mai svolto compiti di gestione di strade, mentre le province hanno già compiti rilevanti nella viabilità stradale e quindi – ferme restando le responsabilità ed il ruolo di programmazione delle regioni – i compiti di gestione e di manutenzione possono sicuramente essere affidati alle province.

C) Si osserva che la regione Sardegna è priva di ogni collegamento autostradale e le strade nazionali hanno un basso livello qualitativo.

D) Nella classificazione vi sono alcuni errori materiali: ad esempio la SS 301, pur costituendo un collegamento internazionale, non è compresa nelle strade della rete nazionale.

E) È necessario procedere alla riorganizzazione dell'Anas e al rapido passaggio delle risorse e del personale ai gestori della rete. Questo passo potrebbe servire anche a far superare le resistenze di alcune regioni per l'attribuzione delle competenze in materia».

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B40^a, 0008^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

con riferimento all'articolo 3, concernente la materia dell'energia, valuti il Governo l'opportunità di esaminare se la competenza relativa al rilascio di concessioni di impianti di raffinazione debba essere trasferita a tutte le regioni o se tale trasferimento sia da limitare a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Bolzano e di Trento;

con riferimento all'articolo 5, concernente le gestioni-stralcio di incentivi alle imprese, sembra più corretto che esse comprendano tutti i

procedimenti di cui sia in corso l'istruttoria, anche per mantenere un unico soggetto responsabile dell'intero procedimento;

con riferimento all'articolo 8, 1° comma, lettera c), si ritiene opportuno che al fine di assicurare l'espletamento da parte delle regioni dei compiti in materia di demanio marittimo, sia necessario il loro coinvolgimento nella gestione del sistema informatizzato del demanio marittimo;

con riferimento all'articolo 8, 1° comma, lettera d), si impegna il Governo a dotare le regioni di adeguate risorse aggiuntive commisurate agli oneri connessi alle attività di bonifica delle vie di navigazione;

con riferimento agli articoli 7, 10 e 11 si ritiene opportuno mantenere la competenza decentrata in tema di dichiarazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica;

con riferimento agli articoli 13 e 14 si ritiene opportuno mantenere l'attuale assetto delle competenze in particolare anche per quanto attiene macellai e mercati ittici, laboratori di trasformazione ecc. e laboratori in genere;

la Commissione, infine,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sull'articolo 6, in quanto il carattere interregionale o multiregionale di un consorzio non comporta la qualificazione delle attività amministrative ad esso inerenti come di interesse nazionale».

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0069°)

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare immediatamente il progetto di legge concernente la riforma delle accademie e dei conservatori di musica.

La Commissione consente.

Riforma delle accademie e dei conservatori di musica (testo unificato C. 688-829-1343-1397-1998-B, modificato dalla 7^a Commissione del Senato della Repubblica)

Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del progetto dei legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il testo all'esame è alla seconda lettura presso la Camera dei deputati, dopo aver subito modifiche nel corso dell'esame da parte della Commissione Istruzione del Senato. Nell'impianto iniziale, risultante dall'esame in prima lettura alla Camera, si prevedeva il riordino degli istituti musicali e delle accademie di belle arti prevedendo che tali strutture confluissero in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati istituti superiori delle arti (ISDA), da istituirsi in numero di almeno uno per regione. La vigilanza su tali istituti veniva affidata al Ministero dell'università, coadiuvato da un organo consultivo denominato Consiglio nazionale delle arti. Su tale testo la Commissione per le questioni regionali nella seduta del 16 dicembre 1997 ebbe ad esprimere un parere favorevole con due osservazioni tendenti complessivamente a coinvolgere maggiormente le regioni e la Conferenza Stato-regioni nelle varie fasi concernenti la creazione e il funzionamento degli ISDA. Nel corso dell'esame da parte del Senato veniva totalmente rivista l'impostazione originaria del progetto, eliminando la figura degli istituti superiori delle arti. Il testo attuale prevede che le accademie di belle arti e i conservatori di musica (questi ultimi trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici) siano inseriti in un sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, sotto la competenza del MURST, coadiuvato da un Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il Presidente fa presente che assume rilievo l'articolo 8, che dispone che per la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano le finalità della legge sono realizzate nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Ciò in relazione alle speciali competenze in materia fissate dai rispettivi statuti (articolo 3 dello statuto Valle d'Aosta e articolo 9 dello statuto del Trentino-Alto Adige). Per le altre regioni ricorda che l'articolo 138, 3° comma, del decreto legislativo n. 112 del 1998 esclude espressamente dalla delega alle regioni in materia di istruzione scolastica le funzioni concernenti i conservatori e le accademie.

In conclusione, il Presidente osserva che, se da un lato il testo in esame appare rispettoso delle competenze regionali, è necessario comunque valorizzare adeguatamente l'azione delle regioni in un campo (quello dell'offerta formativa) in cui il ruolo statale in materia scolastica e quello regionale in materia di istruzione e formazione dovrebbero fortemente integrarsi.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminata la proposta di legge atto Camera n. 688-829-1343-1397-1998/B, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 8, lettera c), si ritiene necessario che alla programmazione dell'offerta formativa debbano poter concorrere anche le regioni e gli enti locali; valuti la Commissione di merito gli strumenti più opportuni per conseguire tale risultato».

La Commissione approva.

Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico (C. 5892 [4816, Governo, nuovo testo, 432, 452, 2095, 4036, 4464, 4467, 4487, 4561, 5212])
Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE avverte preliminarmente che – pur essendo la Commissione assegnataria di un solo progetto di legge in relazione alla normativa transitoria concernente le competenze consultive di cui all'articolo 102 del regolamento della Camera – l'esame si svolgerà sul testo risultante dall'esame svolto dalla commissione di merito e il parere sarà così riferito al nuovo testo del disegno di legge n. 4816.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, ricorda che i limiti di esposizione indicati nel DPCM del 23 aprile 1992 concernono solo i campi elettromagnetici generati dalla trasmissione dell'energia elettrica e si riferiscono solo agli effetti a breve termine (effetti acuti) derivanti alla popolazione dall'esposizione, ma non agli effetti a lungo termine (effetti cronici), fissando in definitiva limiti che sono valutati oggi non in grado di evitare i rischi alla salute. Rileva inoltre che il Governo potrebbe, già oggi in base alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente ed alla legge di riforma sanitaria fissare con un proprio provvedimento nuovi e più adeguati limiti.

Alcune leggi regionali, tra cui anche quella vigente della regione Veneto, hanno considerato anche gli effetti a lungo termine e hanno fissato per esempio una distanza dalle linee ad alta tensione tale per cui a 1,5 metri da terra vi sia un campo elettrico non superiore a 500 V/m e un campo magnetico non superiore a 0,2 microtesla. Il limite di 0,2 mi-

crotlesla è stato anche indicato in un recente provvedimento del TAR Veneto (ordinanza del 29 luglio 1999) come quello da adottare per la prevenzione di effetti a lungo termine nella popolazione infantile.

Il disegno di legge n. 4816 mira a ridurre le lacune normative a livello nazionale esistenti in tale settore, tant'è che lo Stato è finalmente chiamato ad «assicurare la protezione anche da possibili effetti a lungo termine» (articolo 4, comma 1, lettera a). Nel testo si ritrova la fissazione dei limiti di esposizione anche se tale definizione a livello parlamentare avrebbe colmato una lunga attesa. Il disegno di legge demanda perciò al Governo la determinazione dei limiti di esposizione, degli obiettivi di qualità e delle azioni da adottare per la massima riduzione delle esposizioni entro un termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Le competenze che vengono attribuite allo Stato riguardano la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Allo Stato è demandata anche la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, mentre alle regioni spettano i tracciati degli elettrodotti sotto i 150 KV. Sono inoltre di competenza dello Stato il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento nonché la determinazione dei criteri di elaborazione degli stessi, con specificazione delle priorità d'intervento e dei tempi di attuazione.

Alle regioni spetta l'adozione di un piano regionale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, la definizione dei tracciati degli elettrodotti di tensione inferiore a 150 KV, e l'adozione di un regime amministrativo autorizzatorio degli impianti disciplinati dalla presente legge, nonché la realizzazione e la gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per stimarne il livello nel territorio regionale. Inoltre le regioni definiscono le competenze spettanti alle province e ai comuni e possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico consultivo che ricomprenda le diverse competenze in materia.

Nel testo iniziale del Governo si prevedeva un termine di cinque anni per l'adeguamento graduale degli impianti radioelettrici già esistenti al piano di risanamento; il testo attuale riduce a tre anni il termine di adeguamento. Sempre il testo originario prevedeva un termine di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa i criteri per l'elaborazione del piano di risanamento, per la presentazione alle regioni da parte degli esercenti degli elettrodotti di una proposta di piano di risanamento. Nel testo attuale questo termine è portato a dodici mesi. Tenuto conto che già il DPCM del 23 aprile 1992 assegnava un termine di dodici anni per il completamento dei piani di risanamento, il relatore ritiene che vada valutato se non sia troppo lungo, soprattutto a fronte delle situazioni di maggior rischio, l'analogo periodo di dodici anni che il disegno di legge fa decorrere dalla sua entrata in vigore.

Conclusivamente, il relatore formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premessi che:

in base alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (L.349/86) e a quella di riforma sanitaria (L.833/78) il Governo può stabilire con DPCM nuovi limiti rispetto all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico, più adeguati a garantire i rischi per la salute della popolazione;

rispetto alla legislazione regionale in merito, sono stati sollevati dal Governo alcuni conflitti di competenza, ma sono vigenti leggi regionali come quella del Veneto, che stabiliscono limiti riferiti a prevenire non solo i rischi a breve termine, ma anche quelli a lungo termine, fissando per esempio il limite di esposizione al campo elettromagnetico derivante da elettrodotti, di 0,2 microTesla e che tale valore è stato indicato anche da un recente provvedimento del TAR Veneto (Ordinanza del 29 luglio 1999) come limite da adottare per la prevenzione degli effetti a lungo termine sulla popolazione infantile;

è necessaria la definizione organica a livello nazionale di limiti e programmi di azione atti a evitare i rischi per la salute derivanti dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

il disegno di legge in esame delega il Governo ad emanare limiti di esposizione, valori di attenzione per la permanenza prolungata e obiettivi di qualità tali da salvaguardare la salute in riferimento agli effetti di breve e di lungo termine;

esso inoltre detta disposizioni per i procedimenti autorizzatori, per il catasto delle sorgenti fisse e per i piani di risanamento e articola le competenze tra Stato, regioni, province e comuni,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul nuovo testo del disegno di legge C. 4816

con le seguenti osservazioni:

rispetto al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore ai 150 KV, si evidenzia l'importanza di una concertazione (articolo 4-bis, lettera b) con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

si evidenzia altresì che le competenze delle regioni sono sufficientemente articolate nell'articolo 7, ma si ritiene necessario che il ruolo degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti sia maggiormente definito, per esempio rendendo obbligatorio il comitato tecnico consultivo previsto al comma 4 dell'articolo 7;

si ritiene utile che nel disegno di legge sia esplicitata – salvi il carattere di legge quadro e i limiti massimi definiti a livello

nazionale – l'ammissibilità di norme più prudenziali nella legislazione regionale;

si ritiene che, anche alla luce dell'esperienza relativa al DPCM 23 aprile 1992, che già prevedeva un termine di dodici anni, per completare i piani di risanamento, debba essere meglio valutato il nuovo termine di 12 anni per il completamento del risanamento previsto dal disegno di legge e debbano essere meglio definite le priorità e le modalità per una effettiva e più rapida attuazione dello stesso;

si evidenzia infine l'importanza, già presente nel disegno di legge, della compatibilità urbanistica ambientale e paesaggistica degli interventi e dei piani».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) chiede un chiarimento sul riparto delle competenze per quanto concerne gli impianti radiotelevisivi.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, precisa che le competenze si articolano tra i vari enti territoriali anche in relazione ai poteri di pianificazione urbanistica.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) solleva una questione non strettamente attinente al problema dell'inquinamento elettromagnetico, ma concernente piuttosto un aspetto di carattere estetico: la presenza di un eccessivo numero di antenne riceventi situate sui lastrici solari e sui tetti dei condomini. Si domanda se non sia possibile porre una qualche forma di vincolo al fine di ridurre il numero di tali impianti che deturpano l'aspetto delle nostre città.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) rileva che la delega al Governo del potere di determinazione dei limiti di esposizione e delle soglie di attenzione non appare giustificata, in quanto tali valori potrebbero essere già fissati direttamente dal Parlamento. Il meccanismo della delega avrebbe conseguentemente il solo effetto di ritardare la fissazione dei limiti in questione. Pone inoltre il problema del conflitto che potrebbe insorgere tra la normativa in esame e quella urbanistica.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) con riferimento al problema sollevato dal senatore Andreolli, condivide l'opportunità di un intervento nel senso indicato, ma ritiene che già sussistano per le regioni i necessari poteri.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) aggiunge che a tale fine sono probabilmente sufficienti anche i poteri spettanti ai comuni.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) afferma di condividere la relazione del senatore Sarto. Con riferimento al problema sollevato dal senatore Andreolli, a suo avviso sarebbe necessario formulare una norma di indirizzo che operi nel caso di interventi di ristrutturazione.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, si dichiara d'accordo con il senatore Andreolli in ordine alla questione dell'effetto deturpante prodotto dall'eccessivo numero di impianti riceventi presenti sui tetti condominiali, rammentando al riguardo le proposte di incentivazione avanzate nell'esame dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria. Deve però rilevare che scopo del disegno di legge in esame è di introdurre una disciplina per l'inquinamento elettromagnetico e che pertanto oggetto della normativa sono gli impianti trasmettenti, che costituiscono fonti di emissioni, e non gli impianti riceventi. Aggiunge che si delinea in questa materia un intreccio di competenze tra i poteri spettanti allo Stato in materia di beni ambientali e paesistici, e quelli delle regioni e dei comuni in materia di pianificazione urbanistica. Conviene infine con il senatore Gubert che il Parlamento potrebbe già definire direttamente i limiti delle emissioni inquinanti.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) pone il problema della compatibilità dell'articolo 1, secondo comma, con l'autonomia delle regioni a statuto speciale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) ritiene invece che il nuovo testo dell'articolo 1, secondo comma, non contrasti con l'autonomia delle regioni a statuto speciale, in quanto si prevede che l'adeguamento ai principi della legge avvenga nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40^e, 0069^o)

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame non sia concluso nella seduta odierna, così da poter compiere i necessari approfondimenti del testo.

Concordi il relatore e la Commissione, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 29 settembre, il cui ordine del giorno risulta conseguentemente integrato.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali simili**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,20.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, ONOREVOLE VINCENZO VISCO E DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GENERALE ROLANDO MOSCA MOSCHINI
(A010 000, B53ª, 0001°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente DEL TURCO, prende la parola il Ministro delle finanze, onorevole Vincenzo VISCO, il quale svolge un'ampia relazione sul fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sull'attività di contrasto a tale fenomeno.

Successivamente, su invito del PRESIDENTE, il comandante generale della Guardia di finanza, generale Rolando MOSCA MOSCHINI consegna una articolata relazione scritta sul medesimo argomento.

Pongono quindi quesiti i senatori PERUZZOTTI e ERROI, i deputati ACIERNO e MANTOVANO, i senatori DIANA Lorenzo e NOVI, il deputato LUMIA, i senatori FLORINO, GRECO, CURTO, FIGURELLI, MUNGARI, CENTARO, NIEDDU e de ZULUETA.

Replicano agli intervenuti il Ministro VISCO ed il generale MOSCA MOSCHINI, ai quali il PRESIDENTE rivolge espressioni di ringraziamento, dichiarando infine conclusa la loro audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B53ª, 0030°)

Il Presidente DEL TURCO dà conto delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel corso delle riunioni tenutesi rispettivamente il 14 e il 28 settembre 1999.

Di tali comunicazioni prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono l'ingegner Walter Angori, Presidente dell'Associazione nazionale inquilini assegnatari (ANIA), accompagnato dal dottor Luciano Storchi; il Segretario nazionale dell'Unione inquilini, dottor Vincenzo Di Salvo, accompagnato dall'avvocato Guido Lanciano; il Vice Presidente della Confederazione nazionale inquilini associati (CONIA), dottor Renato Santini, accompagnato dal segretario generale, dottor Egidio Rondelli; il dottor Ettore Davoli, accompagnato dal dottor Vincenzo Bellini e dal dottor Amedeo Baroncelli dell'Associazione inquilini ed assegnatari (ASIA); il Segretario generale aggiunto della Federazione nazionale inquilini (FEDERCASA), dottor Gianluigi Pascoletti, accompagnato dal dottor Paolo Trivisonno; il Commissario straordinario del Sindacato autonomo inquilini (SAI), dottor Giacomo Vulpiani, accompagnato dal dottor Diego Miraglia; il Segretario nazionale dell'Associazione nazionale sindacale inquilini ed assegnatari per la casa, l'ambiente ed il territorio (ASSOCASA), dottor Corrado Mannucci, accompagnato dal dottor Franco Scarinci; il responsabile dell'Associazione nazionale alleanza casa (ANAC), dottor Alfredo Melia; il professor Mario Isacchi dell'Associazione nazionale inquilini assegnatari e condomini (ANIACO).

La seduta ha inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0040°)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione sindacale inquilini ed assegnatari per la casa, l'ambiente e il territorio (ASSOCASA), dell'Associazione nazionale inquilini e assegnatari (ANIA), dell'Unione inquilini, dell'Associazione inquilini ed assegnatari (ASIA), della Confederazione nazionale inquilini associati (CONIA), del Sindacato autonomo inquilini (SAI), della Federazione nazionale inquilini (FEDERCASA), dell'Associazione nazionale alleanza casa (ANAC) e dell'Associazione nazionale inquilini assegnatari e condomini (ANIACO) sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

(R047 004, B68^a, 0036^o)

Il PRESIDENTE precisa preliminarmente che la Commissione – che non è sede di contrattazione – intende acquisire, attraverso le audizioni, elementi di informazione: in tal senso sono state convocate, in una prima seduta, le organizzazioni sindacali più rappresentative. Successivamente l'invito è stato esteso ad altre organizzazioni che risultano aver sottoscritto o aver aderito alla Convenzione nazionale dell'8 febbraio 1999, stipulata ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Le audizioni in tema di dismissioni immobiliari da parte degli Enti pubblici di previdenza, traggono origine dalla sollecitazione del Ministro del lavoro che, all'indomani dell'emanazione della circolare del 26 agosto, ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione. L'audizione del Ministro è stata integrata da altri incontri, con i Presidenti degli Enti e con i rappresentanti sindacali degli inquilini ai quali la Commissione sollecita valutazioni in ordine alla propensione all'acquisto, alla determinazione del prezzo di vendita degli immobili comuni e di pregio in funzione del duplice obiettivo di non turbare il mercato e di evitare una svendita.

Prende la parola il dottor MANNUCCI che sottolinea, in primo luogo, talune difficoltà di obiettivo ostacolo all'operazione di dismissioni avviata: non è stata completata la riforma del catasto e non è stato definito il valore reale degli immobili, essendo, al riguardo, il richiamo al mercato criterio labile. Dopo aver avanzato la richiesta che sia un organismo dello Stato a stabilire gli attuali valori degli immobili, il dottor Mannucci fa presente che i dati apparsi sulla stampa, in ordine alla propensione all'acquisto, sono falsi perché riferiti a un interesse degli inquilini a conoscere le regole della eventuale vendita e non alle effettive condizioni a loro poste per la cessione dell'immobile. Accennato poi al problema della vendita in blocco degli immobili – è noto che gli Enti non intendono assumere le vesti di condomini – segnala il rischio che gli inquilini possano aderire alle operazioni di dismissione per conto di banche o di società finanziarie, rendendo così possibili operazioni speculative da evitare. È necessario regolare le vendite in modo tale che sia certo che l'acquisto sarà effettuato da coloro che realmente useranno l'alloggio come abitazione. Sostenuto inoltre che gli immobili di pregio devono essere venduti ad asta pubblica, conclude proponendo

di limitare a 100 milioni il reddito dell'inquilino al quale è riconosciuta la facoltà di acquistare l'immobile.

Dopo che il PRESIDENTE ha sollecitato le organizzazioni sindacali degli inquilini a fornire alla Commissione dati relativi a rilevazioni, eventualmente condotte, in merito alla propensione all'acquisto e ha fatto rilevare che sarebbe necessario un intervento legislativo –fattore di possibile dilazione delle scadenze dell'operazione – inteso a prevedere l'asta pubblica per la vendita degli immobili di pregio, interviene il dottor DAVOLI.

Denunciato preliminarmente il fenomeno, ingente sotto il profilo dei valori, degli immobili che sono tuttora sfitti, il dottor Davoli segnala l'esigenza di procedere, da parte degli Enti, alla dismissione del patrimonio immobiliare ad uso non abitativo, maggiormente caratterizzato dalla morosità, e a un approfondito censimento degli immobili non affittati. Sostenuto poi che i proventi derivanti dalla operazione di dismissioni devono essere destinati alle casse degli Enti al fine di ripianarne i disavanzi, ritiene altresì opportuno che agli inquilini, in massima parte dipendenti pubblici, sia consentita la possibilità di utilizzare la liquidazione di fine rapporto e siano concessi mutui ventennali o venticinquennali per l'intero valore degli immobili anche a coloro che superano i 60 anni di età. Occorre una vigilanza attenta sulle possibili operazioni speculative condotte dalle cooperative ed è altresì necessario un intervento degli enti locali inteso ad agevolare l'accesso all'acquisto dell'alloggio da parte delle fasce economicamente più deboli di inquilini. Vi è altresì l'esigenza di una attenta indagine sulla gestione del patrimonio immobiliare e dunque sul ruolo assunto dalle società di gestione che hanno lucrato a spese degli Enti, nonché sulla morosità delle amministrazioni pubbliche, fattore di appesantimento dei bilanci degli Enti.

Ricordato che l'Ania è stato interlocutore del Governo, allorché si è trattato di porre in essere la Convenzione nazionale, unitamente ad altre organizzazioni sindacali che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere ascoltate contestualmente dalla Commissione, il dottor ANGORI esprime favore alla operazione di vendita agli inquilini del patrimonio immobiliare degli Enti, rilevando tuttavia che, negli anni, non sono stati realizzati i ricavi messi in preventivo. Lamentato che i diversi Enti di previdenza si comportano in maniera difforme nel definire il prezzo di vendita – invoca al riguardo omogeneità di criteri – fa presente che l'area degli immobili di pregio è riservata dalla Convenzione nazionale all'ambito della concertazione. In tal senso, nel luglio 1997, si è pronunciato l'Osservatorio che risulterebbe, peraltro, aver ora proceduto ad una elencazione degli immobili di pregio individuando in un 35 per cento il livello della differenza di valore rispetto alla media dell'area che rende l'immobile di pregio. Sottolineata la necessità che sia ripresa la concertazione tra sindacati degli inquilini ed Enti interrotta nello scorso dicembre, si dichiara contrario al limite di 10 anni posto come vincolo agli inquilini che hanno la prelazione all'acquisto: manca, essendo il prezzo dell'immobile sostanzialmente di mercato, quella agevolazione che giustificerebbe tale vincolo temporale alla facoltà di rivendere l'immobile.

Dovrebbe inoltre essere riconosciuta ai conduttori di locazione di immobili da molti anni (ad esempio da dieci anni) un abbattimento del prezzo in rapporto a quanto versato per lavori di ristrutturazione dell'immobile e per spese attribuibili – si pensi al servizio di portierato – alla proprietà. È necessario altresì che gli Enti verifichino le agevolazioni nella assegnazione in affitto degli immobili, ad esempio in tema di ristrutturazione, così da far luce su operazioni che, a suo giudizio, sono spesso state poco trasparenti. Dichiaratosi contrario all'intervento delle società di intermediazione, ritiene che non si debba procedere a vendite alle cooperative e, in tal senso, chiede alla Commissione una attenta vigilanza. Se le vendite ai conduttori possono avvenire anche in forma collettiva, non devono tuttavia essere confezionate con l'intervento di soggetti estranei agli inquilini.

Il PRESIDENTE precisa di aver evocato la rappresentatività delle organizzazioni sindacali allo scopo di porre in evidenza che non si sono seguiti criteri arbitrari nella convocazione dei sindacati e ribadisce che la Commissione non è sede di negoziazione ma piuttosto luogo di acquisizione di informazioni. L'organismo parlamentare non intende sostituire altri soggetti: agli Enti resta la responsabilità della gestione, all'Osservatorio il monitoraggio e al Ministro la vigilanza. La Commissione ha il compito di controllare l'attività degli Enti e di verificare l'operatività della normativa, anche secondaria.

Il dottor DI SALVO, rilevata in primo luogo la contraddittorietà della operazione di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti che, finalizzata a fare cassa, avrebbe invece dovuto essere l'atto finale, risultato di un compiuto censimento della situazione immobiliare degli Enti, pone in evidenza come il panorama dell'inquinato sia eterogeneo, tale da rendere difficile una operazione corretta di vendita generalizzata. La dismissione del patrimonio immobiliare dovrebbe dunque seguire ad un'analisi della situazione che non può, peraltro, prescindere da una rilevazione certa della propensione all'acquisto. La Commissione parlamentare dovrebbe dunque chiedere agli Enti una verifica delle condizioni contrattuali e soggettive dell'inquinato. Dopo aver successivamente proposto che le dismissioni riguardino gli immobili ad uso non abitativo – un'area del patrimonio degli Enti, questa, da sottoporre ad attenta ricognizione – esprime l'avviso che la quota del 25 per cento del patrimonio immobiliare degli Enti debba essere inteso come limite da non superare al fine di salvaguardare l'affitto come strumento atto a calmierare il mercato. Definita troppo bassa la determinazione al cinquanta per cento più uno dei conduttori dell'alta propensione all'acquisto indicata nella circolare del Ministro del lavoro del 26 agosto, si dichiara contrario all'intervento delle società di intermediazione, essendo necessario tutelare l'acquisto effettivo da parte del conduttore. Qualora l'acquisto fosse assistito da condizioni davvero agevolate, si giustificherebbero il vincolo temporale di dieci anni posto alla rivendita dell'alloggio e il divieto di vendita dell'immobile per tutto il periodo della durata del mutuo eventualmente contratto.

Il dottor SANTINI, rilevato in primo luogo che non è facile definire la propensione all'acquisto che varia se manifestata a seguito di una

richiesta generica da parte degli Enti o nella consapevolezza delle effettive condizioni di vendita, osserva come il prezzo di mercato indicato quale parametro di riferimento dalla legge non abbia significato. Dopo aver proposto un aggiornamento dei livelli di reddito degli inquilini che accedono alla operazione di dismissione e l'aggiornamento dei valori catastali degli immobili, sottolinea l'esigenza di disporre di un'anagrafe, non realizzata dagli Enti, dell'inquilinato, suddivisa per reddito e per consistenza di nucleo familiare. Avanzata quindi l'ipotesi di riconoscere agli inquilini del medesimo Ente la facoltà di cambiare a incrocio l'alloggio, ritiene necessario che, per gli immobili di pregio, si proceda ad asta pubblica anche a condizione di porre in essere nuovi strumenti legislativi.

Intervenendo anche a nome dell'Anac e dell'Aniaco, il dottor PASCOLETTI si dichiara contrario alla dismissione del patrimonio immobiliare perché, a suo avviso, la funzione sociale degli Enti pubblici di previdenza non può essere affidata ai privati. Se tuttavia l'operazione di dismissioni dovrà comunque essere realizzata, sarà necessario tutelare la condizione degli inquilini che non possono acquistare. L'intera operazione dovrà essere ispirata alla massima trasparenza, in ipotesi dando vita ad un organismo di controllo, e le agevolazioni dovranno essere modulate sul livello dei redditi degli inquilini.

Il dottor VULPIANI dichiaratosi d'accordo sulle dismissioni immobiliari poiché gli Enti di previdenza devono essere ricondotti alle loro funzioni istituzionali, osserva come il limite di dieci anni, posto alla rivendita dell'immobile, se consente, da un lato, di evitare operazioni speculative, appare tuttavia discutibile, sotto il profilo costituzionale, rispetto al diritto di proprietà. Avanza quindi l'ipotesi di soluzioni alternative, quali una modulazione delle agevolazioni nel tempo e l'utilizzazione del trattamento di fine rapporto per incrementare la possibilità di ottenere mutui.

Il PRESIDENTE, ribadito che la Commissione opera un controllo sull'attività degli Enti di previdenza e non sulla gestione, fa presente che, anche in coerenza con la richiesta formulata dal Ministro del lavoro, la sede parlamentare è luogo di trasparenza, assicurata dalla pubblicità, negli atti parlamentari, di ogni elemento di informazione che deve essere fornito dagli Enti. Precisa altresì che la Commissione non ha la competenza di verificare ogni singolo atto, fa infine presente, a proposito delle tutele previste, che dal titolo di prelazione all'acquisto sono esclusi coloro che hanno avuto illegittimamente la disponibilità in affitto degli immobili e risultano morosi. Sempre allo scopo di assicurare tutela agli inquilini e trasparenza alla operazione di dismissioni potranno essere elaborate ulteriori misure che la Commissione si riserva di proporre.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 settembre 1999, alle ore 14, per procedere alla audizione del Presidente dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 19,40 alle ore 20,25 per l'esame di uno schema di documento di considerazioni in vista del Vertice straordinario di Tampere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

indi del Vice Presidente

Luciano CAVERI

Audizioni informali – in merito al riordino del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali, dell'UNIRE e del settore della ricerca in agricoltura – del Commissario dell'UNIRE, Conte Guido Melzi d'Eril e dei rappresentanti delle seguenti associazioni:

CGIL, CISL, UIL, CGIL-SNUR, CISL RICERCA, ANPRI-EPR, DIRSTAT-IRSA, Organizzazioni professionali agricole, Associazione italiana allevatori e COPAGRI.

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 20,25 alle ore 23.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

Gruppo di lavoro «Lavoro minorile e sfruttamento minori»
(coordinatore onorevole Elisa Pozza Tasca)

L'audizione informale del dottor Maurizio Sacconi, Direttore dell'Organizzazione internazionale del lavoro – Ufficio di Roma, si è svolta dalle ore 14,15 alle ore 15,25.

(A007 000, B27^a, 0016^o)

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

154^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

(Parere su testo ed emendamenti alla 9^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, riferisce sul provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(1502) FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati.

(Parere su testo del Comitato ristretto alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il testo del Comitato ristretto, propone la formulazione di un parere favorevole osservando, quanto all'articolo 13, capoverso, al comma 5, che l'accertamento ivi previsto dovrebbe risultare da una sentenza anche non definitiva di condanna dell'interessato, ovvero della persona responsabile del reato di cui all'articolo 377-bis del codice penale introdotto dall'articolo 19 del testo in esame.

Concorda la Sottocommissione.

(4053) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(4105) PARDINI ed altri. – Modifica alla legge 28 settembre 1998, n. 336, in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4125) AGOSTINI ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pastore, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3470) Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: nulla osta con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, ricordato il parere già formulato sul testo del disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

Quanto all'emendamento 3.2, osserva che le modalità di gestione del museo non dovrebbero essere oggetto di un provvedimento di rango legislativo e rileva la inopportunità di imporre il ricorso allo strumento della convenzione per disciplinare i rapporti tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il comune di Ancona.

Concorda la Sottocommissione.

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI propone la formulazione di un parere favorevole sugli emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

(2274-B) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI, illustrate le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale
(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Pinggera, propone la formulazione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.19.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1999

222^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MORANDO

indi del Presidente

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Abate, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico e per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro e Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta degli emendamenti al decreto-legge a favore del settore della pesca; per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 2.0.3 dovrebbe essere riformulato al fine di stabilire un limite massimo di spesa; tenendo conto che l'accantonamento del Tesoro non presenta sufficienti disponibilità per il 1999, è necessario inoltre spostare la decorrenza all'esercizio 2000. Per ciò che concerne gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, inoltre, occorrerebbe acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alla sussistenza di risorse sul fondo indicato nelle rispettive clausole di copertura, modificando altresì il comma 1 al fine di prevedere una adeguata variabilità nella misura dell'indennità e, per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2, fissando un tetto di spesa.

Il sottosegretario D'AMICO, espresso avviso contrario sull'emendamento 2.0.3 in considerazione della genericità dei parametri finanziari

in esso indicati, conferma la sussistenza di disponibilità finanziarie sul fondo indicato negli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 e concorda con il relatore, dichiarando di ritenere preferibile la formulazione dell'emendamento 2.0.1.

Il RELATORE propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 di entrambi la parola «pari» sia sostituita dalla parola «fino» e che al comma 4 dell'emendamento 2.0.2 le parole «valutati in» siano sostituite con le parole «nel limite massimo di»; propone altresì, tenuto conto della contrarietà del rappresentante del Governo, di esprimere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 2.0.3.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989-A) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con in Paesi in via di sviluppo

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti agli articoli da 7 a 24: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO segnala che gli emendamenti 7.10 e 11.3 comportano maggiori oneri non quantificati. Rileva, poi, che l'approvazione degli emendamenti 7.200, 11.100 (ulteriore nuovo testo – testo corretto), 12.100, 20.100, 23.1 e 23.2 (testo corretto) sembra superare i pareri contrari e soddisfa le condizioni formulate in ordine ai rispettivi articoli; al riguardo segnala che all'emendamento 20.100 appare necessario specificare il rinvio alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 e che l'emendamento 11.100 (ulteriore nuovo testo – testo corretto) prevede il mantenimento di somme non utilizzate in bilancio. Rileva, inoltre, che la competenza del Ministero degli affari esteri nella gestione del contenzioso, prevista dall'emendamento 23.2 (testo corretto) non comprende l'erogazione delle somme impegnate, ma non pagate, che, in base a quanto previsto dall'emendamento 11.100 (ulteriore nuovo testo – testo corretto) è di competenza dell'Agenzia. Occorre, infine, acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 21.200 (nuovo testo) in materia di agevolazioni tributarie, valutando altresì la connessione con l'articolo 18, comma 4, lettera *c*).

Il sottosegretario D'AMICO, nel concordare con il relatore, dichiara che l'emendamento 21.200 (nuovo testo) non comporta effetti finanziari negativi; suggerisce tuttavia di sostituire, al primo periodo del comma 1 di tale emendamento, la parola «anche» con la parola «esclusivamente». Inoltre, rileva la necessità di sopprimere la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 18.

Il RELATORE propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 7.10 e

11.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, altresì, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 7.200, 11.100 (ulteriore nuovo testo – testo corretto), 12.100, 18.18, 20.100 – cui deve essere inserito il riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 –, 21.200 (nuovo testo) – previa sostituzione al comma 1 della parola «anche» con la parola «esclusivamente» –, 23.1 e 23.2 (testo corretto) supera il parere contrario e soddisfa le condizioni già formulate sugli articoli del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo e in parte favorevole e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE in relazione al disegno di legge recante disposizioni in materia di università e ricerca scientifica, già approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di competenza, segnala che gli articoli 1 (comma 2), 6 (commi 5 e 8) e 8 (commi 1, 2, 3, 7, 10) sembrano introdurre oneri a carico dei bilanci degli atenei senza prevedere una corrispondente copertura; in relazione ad alcuni commi è necessario valutare se la clausola di esclusione di oneri è sufficiente a garantire il bilancio dello Stato. In relazione all'articolo 8, occorre acquisire conferma della quantificazione del comma 6; segnala, altresì, il comma 9, che potrebbe comportare oneri a carico delle regioni, e il comma 12, che prevede una deroga ai vincoli per l'autonomia finanziaria degli atenei. L'articolo 9, comma 5 potrebbe comportare maggiori oneri a carico degli atenei nella misura in cui gli inquadramenti nel comparto dell'università comportano retribuzioni superiori a quelle del personale ministeriale. Per ciò che concerne l'articolo 10 (comma 4), la relazione tecnica precisa che, trattandosi di società in perdita, la previsione di regimi tributari agevolati non comporta perdita di gettito. Tra gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 8.5, 8.7 e 11.1, che sembrano estendere quanto previsto rispettivamente dagli articoli 8 e 11; l'emendamento 8.12 deve essere valutato in relazione al parere formulato sul comma cui si riferisce. Rileva, infine che l'emendamento 12.1, nell'istituire la terza fascia del ruolo dei docenti universitari cui affluiscono ricercatori e tecnici laureati, comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario D'AMICO, nel prendere atto dei rilievi espressi in merito agli articoli 1 e 8, fa tuttavia presente che i bilanci dei singoli atenei presentano sufficienti disponibilità.

Il sottosegretario GUERZONI precisa, con riferimento all'articolo 8, che le disposizioni dei vari commi riguardano attività istituzionali e

organi già previsti dalla legislazione vigente e che, in particolare, il comma 1 è finalizzato all'introduzione di un limite retributivo, il comma 2 riguarda unità di personale alle quali viene già corrisposta una retribuzione, il comma 3 mira a mantenere fermo il trattamento in godimento, il comma 7 riguarda un numero limitatissimo di casi ed il comma 12 si giustifica in ragione della peculiarità del personale socio-sanitario. In relazione al comma 5 dell'articolo 9, rileva poi che si tratta di una facoltà, da esercitare comunque nei limiti delle risorse in dotazione a ciascun ateneo.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con le considerazioni del sottosegretario Guerzoni, confermando la quantificazione contenuta nel comma 6 dell'articolo 8 e dando assicurazioni sull'efficacia delle clausole di salvaguardia previste nell'ambito dell'articolo 8.

Il sottosegretario CUFFARO fornisce informazioni ulteriori sulla società di cui al comma 4 dell'articolo 10 e sulla neutralità dal punto di vista fiscale, del cambiamento della sua forma giuridica.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver precisato che una situazione di perdita non giustifica la mancata previsione di minori entrate, si dichiara non convinto dalle argomentazioni del sottosegretario Cuffaro, ritenendo che la trasformazione societaria disciplinata dal comma 4 dall'articolo 10 farà senz'altro venir meno l'imposizione attualmente esistente.

Il RELATORE propone infine di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 4194 e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 8.5, 8.7, 8.12, 11.1 e 12.1, per il quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14,30 e 20,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (4224).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*)

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).
- SEMENZATO - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).
- MANZELLA - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).
- CÒ ed altri - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (4215).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- LA LOGGIA ed altri - Disciplina dell'informazione elettorale e politica (4225).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

XI. Esame dei seguenti documenti:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
 - MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
 - FUMAGALLI CARULLI ed altri - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
 - MINARDO ed altri - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
 - COSTA - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).

- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (4209).
- PARDINI ed altri. – Modifica alla legge 28 settembre 1998, n. 336, in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage (4105).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
- CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le Procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputato GASPARRI. – Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (4193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).

- Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- PIANETTA. - Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari (3861).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (4224).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).
- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
 - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatto a Montreal il 1° marzo 1991 (3997).
 - Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997 (4070).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (4099).
 - SEMENZATO ed altri. – Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (4166).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998 (4190).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Cessione del sistema d'arma c/a da 40 - 70 alle Forze Armate maltesi (n. 544).
- Programma pluriennale di R/S SME-58/99 per la realizzazione di un dimostratore tecnologico di un nuovo dispositivo di controllo del fuoco per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launcher Rocket System) per il munizionamento guidato G-MLRS in fase di sviluppo (n. 552).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri - Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (4125).

II. Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri - Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
 - VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento concernente: «Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (n. 542).
- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» (n. 541).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI.- Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - PERA ed altri. Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali (2905).
 - e della petizione n. 633 ad essi attinente.
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano industriale del Gruppo Alitalia (n. 540).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
 - del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad esso attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (2274-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca (4205).
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese

- agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
 - FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
 - CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
 - BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica (388).
- PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
- SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).
 - PIZZINATO ed altri. - Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
 - SMURAGLIA. - Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione di somme relative al capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità recante «Somme da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e altri organismi» (n. 543).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Roberto NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
- SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRUNI ed altri. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (2658).

III. Esame del disegno di legge:

- MONTELEONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari» (3895).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- LAURO ed altri. - Interventi per lo sviluppo delle isole minori (1515) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 618 ad esso attinente.

Procedure informative

Interrogazioni.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli*

articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).

- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167).
- SMURAGLIA - Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

COMMISSIONE PARLAMENTARE **per le questioni regionali**

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili».

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

- Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazio-

nale a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati:

- Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico (C. 5982, C. 4816 Governo, nuovo testo, C. 342, C. 452, C. 2095, C. 4036, C. 4464, C. 4467, C. 4487, C. 4561, C. 5212).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 13,30

Discussione sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica circa le attività di promozione dei *referendum*.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Sicilia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 14

Audizione del Presidente dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sulle dimissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 29 settembre 1999, ore 20,45

Seguito dell'esame e votazione di una proposta di relazione finale in materia di IRAP.
